



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

AZIONE 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI”

**AVVISO DELLA MISURA
“INVESTIMENTI – LINEA SVILUPPO AZIENDALE”**

CUP E42E22001190009

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti normativi europei

Riferimenti normativi nazionali

Riferimenti normativi regionali

A.3 SOGGETTI BENEFICIARI

A.4 SOGGETTO GESTORE

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

B.1.a Fonte di finanziamento

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

B.1.c Regime di aiuto

B.2 PROGETTI FINANZIABILI

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

B.2.b Durata dei Progetti

B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

C.3 ISTRUTTORIA

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

C.3.c Valutazione delle domande

C.3.d Integrazione documentale

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.3.f Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento

C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

C.4.a Erogazione dell'Agevolazione

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

C.4.c Rideterminazione delle Agevolazioni

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

D.2.a Rinuncia

D.2.b Decadenza

D.2.c Risoluzione del Contratto di Finanziamento

D.2.d Recupero delle somme erogate

D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI

D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA

D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

D.13 ALLEGATI

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali

ALLEGATO D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria

ALLEGATO D.13.c – Aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale

ALLEGATO D.13.d – Criteri per la rendicontazione delle spese

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. La misura di Regione Lombardia "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" è attivata nell'ambito dell'Azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI", Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente" del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

2. La Giunta di Regione Lombardia, con Deliberazione n. XI/7595 del 15 dicembre 2022, ha approvato gli elementi essenziali della misura, finalizzata ad agevolare l'attivazione di investimenti delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione (MidCap) per favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali.

3. A tal fine sono state individuate 2 aree di intervento:

- a) Area 1 - Sviluppo aziendale Lombardia: si rivolge alle PMI e MidCap con Sede operativa in cui si intende realizzare l'investimento ubicata in Lombardia;
- b) Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale: si rivolge alle PMI e MidCap con Sede operativa in cui si intende realizzare l'investimento ubicata nelle zone ex art. 107.3.c del TFUE (di cui all'Aiuto SA.101134/2021/N) riportate nell'allegato 1 alla DGR 4 aprile 2022, n. XI/6225 (di seguito Aiuti a finalità regionale).

Ove non diversamente specificato, le disposizioni che seguono sono da intendersi come riferite ad entrambe le Aree.

A.2 Riferimenti normativi

Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- c) il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- d) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis (di seguito regime de minimis o de minimis);
- e) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;

- f) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE (di seguito GBER);
- g) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- h) il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che stabilisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e in particolare l'art. 9 "Addizionalità e finanziamento complementare";
- i) la Comunicazione C (2021) 2594 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (di seguito Orientamenti) contenenti i criteri per l'individuazione delle aree ammissibili di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno;
- j) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- k) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- l) la Decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134 (2021/N) con cui la Commissione ha approvato la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 integrando nella la Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale le zone soggette alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, tra cui rientrano le aree della Lombardia;
- m) la Decisione della Commissione C(2023) 1712 final del 9 marzo 2023 che ha approvato la proposta di emendamenti al Regolamento (UE) n. 651/2014.

Riferimenti normativi nazionali

- a) il D.lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- b) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- c) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- d) il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (TUF) e s.m.i.;
- e) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;
- f) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- g) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;

- h) la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" art. 1, comma 553;
- i) il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.i.;
- j) il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.;
- k) il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, art. 31;
- l) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- m) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- n) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- o) l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi.

Riferimenti normativi regionali

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e s.m.i.;
- b) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" e s.m.i.;
- c) la Legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" e s.m.i.;
- d) la Legge regionale n. 17 del 8 agosto 2022 "Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il "Fondo investimenti imprese" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di 115.000.000,00 euro, comprensiva dei costi di gestione, incrementata dalla D.G.R. n. 7595/2022 di ulteriori 95.000.000 euro;
- e) La D.G.R. n. 1015 del 5 dicembre 2013 che approva la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione – S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014 - 2020, declinata dal punto di vista operativo con le DGR n. 2472/2014, n. 3336/2015, n. 5843/2016, n. 6814/2017 e n. 2695/2019 ed in ultimo aggiornata, in vista della

programmazione 2021-2027, con la D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020 e con la D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021, quest'ultima avente ad oggetto "Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia";

- f) la D.G.R. n. 6225 del 4 aprile 2022 "Approvazione da parte della Commissione europea della mappa degli aiuti di stato a finalità regionale 2022-2027";
- g) la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C (2022) 5671 il 1° agosto 2022 (di seguito per brevità, "il Programma Regionale" o "il Programma Regionale 2021-2027", "PR 2021-2027") e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- h) la D.G.R. n. 7269 del 7 novembre 2022 "Aggiornamento della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della D.G.R. 22 marzo 2021, n. XI/4456";
- i) la D.G.R. n. 7345 del 14 novembre 2022 che ha approvato lo schema generale di Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e gli Intermediari Finanziari per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e definito le modalità di convenzionamento;
- j) la D.G.R. n. 7595 del 15 dicembre 2022 "Istituzione della misura "Investimenti" a valere sulle Azioni 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI", 2.1.3 "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" e 1.3.1 "Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde e dell'attrazione di investimenti esteri" del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi";
- k) la D.G.R. n. 7700 del 28 dicembre 2022 "Proroga del regime quadro regionale per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile delle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi da pandemia Covid 19 di cui alla D.G.R. 19 settembre 2022, n. 6972 – aiuto SA. 103540 a seguito della Decisione C(2022) 9692 final sull'aiuto SA. 105115" che ha prorogato al 31 dicembre 2023 il regime quadro regionale.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, le PMI come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e le MidCap in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano già regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;

- b) abbiano una Sede operativa oggetto del Progetto in Lombardia alla data di presentazione della domanda o costituiscano una Sede operativa in Lombardia entro e non oltre il momento della concessione dell'Agevolazione. La presenza della sede deve essere rilevabile dalla visura camerale e presso tale sede devono essere realizzate le attività di Progetto di cui al successivo art. B.2.a. Solo per l'accesso all'Area 2 – Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale, la sede deve essere ubicata nelle zone ex art. 107.3.c del TFUE (di cui all'Aiuto SA.101134/2021/N) riportate nell'allegato 1 alla D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6225¹;
- c) rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.

Il requisito della dimensione di impresa di cui al presente comma deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'Agevolazione.

La Sede operativa oggetto del Progetto di cui alla precedente lettera b), dichiarata in fase di presentazione della domanda, potrà essere variata, nel rispetto dei requisiti di cui alla precedente lettera b), successivamente alla concessione dell'Agevolazione, con le modalità e nei termini di cui al successivo art. D.3.

Per le domande ammesse a valere sull'Area di intervento 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale, la Sede operativa oggetto del Progetto di cui alla precedente lettera b), dichiarata in fase di presentazione della domanda, potrà variare solo all'interno delle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale di cui al regime ex art 14 GBER, fermo restando l'obbligo di cui al successivo art. D.1.a lettera g). Nell'ambito dell'Area di intervento 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale, la variazione di Sede operativa da una zona individuata ai sensi del criterio 1 ad una zona individuata ai sensi del criterio 5 comporta una ridetermina dell'Agevolazione nel rispetto dell'intensità massima di aiuto applicabile a tale zona, mentre una variazione di Sede operativa da una zona individuata ai sensi del criterio 5 ad una zona individuata ai sensi del criterio 1 non comporterà un aumento dell'Agevolazione concessa.

2. Sono escluse dall'Agevolazione:

- a) le imprese afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
- b) le imprese afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione H 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti) e al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative);
- c) le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del D.lgs 114/1998 e s.m.i. (aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti);
- d) le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007;

¹ Per l'elenco dei Comuni ricompresi nelle zone assistite, si veda l'Allegato D.13.c.

- e) le imprese che si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 paragrafo 18 del Regolamento GBER in caso di applicazione del Regolamento medesimo (per le Agevolazioni concesse nel regime 651/2014 e s.m.i.);
 - f) le imprese in insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento de minimis in caso di applicazione del regime de minimis;
 - g) le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti GBER o de minimis, a seconda del regime di aiuto selezionato dai beneficiari;
 - h) per le sole domande presentate a valere sull'Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale: le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 13 del Regolamento GBER nel caso di regime di aiuto applicato relativo all'art. 14 del medesimo Regolamento, ossia attive nei seguenti settori:
 - a) in termini di codice primario o prevalente della classificazione economica ISTAT ATECO 2007:
 - i. siderurgia (ATECO C 24.1); della lignite e del carbone (ATECO B.05);
 - ii. trasporti (ATECO H 49, H 50 e H 51 - ad eccezione dell'ATECO H 49.32, H 49.39.01, H 49.42; H 49.50, H 51.22) e relative infrastrutture (ATECO H 52.21, H 52.22; H 52.23);
 - iii. generazione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione e infrastrutture di energia (ATECO D.35);
 - b) banda larga.
 - i) le imprese che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'art.31 del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
 - j) le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia vigente.
3. Sono esclusi i Soggetti richiedenti che non rispettano il requisito della Sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione dell'Agevolazione di cui al successivo art. C.3.e.
4. Ciascun Soggetto richiedente può presentare più di una domanda di partecipazione al presente bando, purché per le precedenti domande di partecipazione sia verificata una delle seguenti condizioni:
- a) vi sia stato ritiro o rinuncia formale;
 - b) non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza (con avvenuta restituzione delle eventuali somme da recuperare);
 - c) sia stato già erogato il Contributo.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Soggetto gestore della misura, sulla base di uno specifico Accordo di finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 115.000.000,00 (centoquindicimilioni/00) comprensiva degli oneri di gestione, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7595 del 15 dicembre 2022, così suddivisa:

- 69 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 (Fondo di Garanzia);
- 46 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 (Contributo).

2. Eventuali variazioni nella suddivisione dei due plafond conseguenti all'andamento dell'entità delle Agevolazioni richieste sono demandate a successivi provvedimenti del Responsabile del Procedimento competente.

3. La dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

4. Le risorse relative ai Finanziamenti sono rese disponibili da Soggetti finanziatori con i quali verrà stipulata apposita convenzione entro i limiti del Fondo di Garanzia.

5. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione originaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.

6. A fronte della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo, si stima che verranno attivati Finanziamenti per circa 290 milioni di euro.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, a valere su:

- a) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) per il 40%;
- b) Risorse statali per il 42%;
- c) Risorse regionali per il 18%.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando si compone di:

- a) una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento;
- b) un Contributo.

2. Il Contributo è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato, mentre il Finanziamento assistito dalla Garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal Contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile e comunque entro il massimale di cui al successivo comma 4.

3. L'A agevolazione sotto forma di Contributo sarà, in ogni caso, concessa sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL relativo alla Garanzia calcolato sulla base del metodo di cui al successivo art. B.1.c comma 7) senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento. Tale meccanismo si verificherà anche nei casi di:

- a) domande presentate a valere sull'Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale ossia in caso di applicazione dell'art. 14 del GBER, laddove il Soggetto beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- b) applicazione del regime de minimis, qualora vi sia il superamento del massimale disponibile.

Nel caso in cui il Contributo concedibile sia di importo pari a zero, l'intera Agevolazione non sarà concessa.

4. In ogni caso la somma tra Contributo e Finanziamento assistito da Garanzia non potrà superare i 3.000.000,00 di euro. Il massimale è tale anche nel caso in cui venga presentato un investimento di valore superiore.

Caratteristiche del Contributo

5. A parziale copertura dei costi sostenuti per realizzare il Progetto, Regione Lombardia, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al successivo art. C.3, provvederà a concedere un Contributo.

6. L'erogazione del Contributo verrà effettuata dal Soggetto gestore secondo le modalità descritte all'art. C.4.a.

7. Alle imprese potrà essere riconosciuto un Contributo fino ai massimali seguenti:

- a) per le domande presentate a valere sull'Area 1 - Sviluppo aziendale Lombardia:
 - i. per le PMI:
 - A. in caso di applicazione del Regolamento de minimis: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili nel limite del plafond de minimis dell'impresa, considerata l'A agevolazione relativa alla Garanzia espressa in ESL e anch'essa inquadrata in de minimis;
 - B. in caso di applicazione dell'art. 17 del Regolamento GBER: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - ii. per le MidCap: fino a un massimo del 15% delle spese ammissibili nel limite del plafond de minimis dell'impresa, considerata l'A agevolazione relativa alla Garanzia espressa in ESL e anch'essa inquadrata in de minimis;
- b) per le domande presentate a valere sull'Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale (ex art. 14 del Regolamento GBER):

- i. per le zone individuate con il criterio 1 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di Pavia, Lodi, Como, Sondrio): pari al 30% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese, al 20% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 10% delle spese ammissibili per le MidCap;
- ii. per le zone individuate con il criterio 5 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di Mantova e Cremona): pari al 25% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese, al 15% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 5% delle spese ammissibili per le MidCap.

Area intervento	Regime d'aiuto		Contributo massimo * Micro e Piccole Imprese	Contributo massimo * Medie Imprese	Contributo massimo * MidCap
Area 1 – Sviluppo aziendale Lombardia	Aiuti “de minimis”		15%	15%	15%
	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)		15%	5%	n.a.
Area 2 – Sviluppo Aziendale aree aiuti a finalità regionale	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)	Zone criterio 1 aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	30% (di cui 20% maggiorazione PMI)	20% (di cui 10% maggiorazione PMI)	10%
		Zone criterio 5 aree mappate nelle province di MN e CR	25% (di cui 20% maggiorazione PMI)	15% (di cui 10% maggiorazione PMI)	5%

* Le percentuali riportate si riferiscono alle spese ammissibili.

Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia regionale

8. Ai Soggetti richiedenti verrà concesso un Finanziamento da parte dei Soggetti finanziatori che hanno sottoscritto apposita convenzione e relativa Scheda Tecnica di Misura di cui al provvedimento che approva il presente bando.
9. Il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato.
10. L'ammontare massimo del Finanziamento sarà pari a euro 2.850.000,00 (duemilioniottococinquantamila/00).
11. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 6 semestri un massimo di 12 semestri, incluso l'eventuale periodo di preammortamento di cui al comma successivo. Il Finanziamento dovrà essere rimborsato in rate mensili, trimestrali o semestrali, secondo le modalità definite dal Soggetto finanziatore.
12. Il periodo di preammortamento potrà avere una durata massima di 4 semestri. Nel caso in cui non si arrivi all'erogazione del saldo entro il termine del periodo di preammortamento contrattualizzato con il Soggetto finanziatore, il periodo di preammortamento potrà essere prorogato su richiesta del beneficiario in accordo con il Soggetto finanziatore, fermo restando la durata massima del Finanziamento eventualmente rideterminando l'entità dell'Agevolazione nella quota di Contributo al fine di rientrare nei massimali previsti dal regime di aiuto in seguito al ricalcolo dell'ESL associato alla Garanzia.
13. Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dai Soggetti finanziatori a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi;

esso sarà pari, per il periodo di pre-ammortamento e ammortamento, al tasso d'interesse che sarà determinato in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto richiedente dal Soggetto finanziatore.

14. L'importo del Finanziamento richiesto in fase di presentazione della domanda di partecipazione da parte del Soggetto richiedente non potrà essere superiore all'importo del Finanziamento indicato dal Soggetto finanziatore nell'attestazione di avvenuta delibera di Finanziamento di cui al successivo art. C.1 comma 6 lettera a) e all'Allegato D.13.b.

Garanzia

15. La Garanzia è rilasciata da Regione Lombardia a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte dei Soggetti beneficiari, dell'importo dovuto ai Soggetti finanziatori a titolo di Finanziamento ed opera nei limiti di cui al presente articolo.

16. La Garanzia è prestata a titolo gratuito nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.

17. La Garanzia:

- a) si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;
- b) copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
- c) è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sino al centoventesimo giorno successivo al termine previsto dal piano di ammortamento.

18. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:

- a) nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, per un importo massimo garantito non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento;
- b) nel limite, a favore di ciascun Soggetto finanziatore, del 22,5% dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascun Soggetto finanziatore nell'ambito della presente misura, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
- c) nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti finanziatori, del Fondo di Garanzia.

19. I dettagli sui rapporti e le procedure operative finalizzate al funzionamento della Garanzia intercorrenti tra Regione Lombardia e i Soggetti Finanziatori sono indicati nella Scheda Tecnica di Misura.

20. L'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL, sarà determinata mediante il metodo di cui al successivo art. B.1.c comma 7². L'ESL è quindi pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato

² Per le PMI l'ESL viene determinato secondo il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 ed è stimabile in circa il 5% del totale delle spese ammissibili: la stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata e di tassi al momento di pubblicazione del presente bando. Per le MidCap, l'ESL viene determinato sulla base della metodologia dei premi "esenti" di cui alla sezione 4.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), considerando il merito creditizio di ciascuna impresa e le probabilità di inadempimento attribuite alle classi di valutazione ai sensi della D.G.R. n. 7269 del 7/11/2022.

della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario.

21. Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita il diritto di rivalersi nei confronti del Soggetto beneficiario inadempiente, attivando le procedure amministrative secondo quanto stabilito nella Scheda Tecnica Misura.

Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento

22. A supporto dei Finanziamenti, potranno essere richieste ulteriori garanzie, di natura reale o personale, non di natura pubblica, da parte dei Soggetti finanziatori.

23. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite solo per l'importo eccedente la quota del 22,5% relativa al Finanziamento concesso dal Soggetto finanziatore.

24. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

25. A seguito della liquidazione della Garanzia escussa, il Fondo di Garanzia è surrogato in tutti i diritti spettanti al Soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Pertanto, qualora il Soggetto finanziatore prosegua proficuamente le attività di recupero sulle ulteriori garanzie personali e/o reali eventualmente acquisite sul Finanziamento, dovrà informare il Gestore e retrocedere al medesimo, pro quota proporzionalmente alla Garanzia concessa, gli importi eventualmente recuperati, entro il limite pari all'ammontare della Garanzia escussa e liquidata dal Fondo di Garanzia al netto degli oneri di recupero sostenuti e debitamente documentati.

B.1.c Regime di aiuto

Area 1 - Sviluppo aziendale Lombardia

1. Per le sole PMI, qualora la Sede operativa della PMI beneficiaria non sia ubicata nelle aree a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), l'Agevolazione è concessa in alternativa a scelta del Soggetto beneficiario:

- a) nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5.1 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- b) nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare nell'alveo dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli artt. 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8.3 lettera a) (Cumulo), art. 9 (Pubblicazione e informazione), art. 11 (Relazioni) e art. 12 (Controllo) del medesimo Regolamento; l'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di Garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e dell'aiuto

percepito in forma di Contributo, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese.

2. Per le MidCap, l'A agevolazione è concessa nel rispetto del regime di aiuto di cui alla lett. a) del precedente comma.

Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale

3. Qualora la Sede operativa del Soggetto beneficiario sia ubicata in una delle aree a finalità regionale di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), l'A agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed in particolare nell'alveo dell'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) e nel rispetto dei principi imposti dai paragrafi 1 - 2 - 3 - 4 lett. a) - 5 - 6 - 7³- 8 - 12 - 13 - 14 primo periodo - 16 del medesimo articolo.

L'intensità dell'A agevolazione massima, intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL relativo alla Garanzia, è:

- a. per le zone individuate con il criterio 1 di cui alla notifica SA.101134 (2021/N), ossia le aree mappate nelle province di Pavia (PV), Lodi (LO), Como (CO) e Sondrio (SO), pari al 35% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese, al 25% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 15% delle spese ammissibili per le MidCap;
- b. per le zone individuate con il criterio 5 di cui alla notifica SA.101134 (2021/N), ossia le aree mappate nelle province di Mantova (MN) e Cremona (CR), pari al 30% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese, al 20% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 10% delle spese ammissibili per le MidCap.

Si riporta di seguito la tabella con le intensità massime di aiuto previste:

AREA	REGIME AIUTO		Micro e Piccole Imprese	Medie Imprese	MidCap
Area 1 - Sviluppo aziendale Lombardia	Aiuti "de minimis"		200.000 euro ⁴	200.000 euro ⁵	200.000 euro ⁶
	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)		20%	10%	n.a.
Area 2 - Sviluppo aziendale aree aiuti a finalità regionale	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)	Zone criterio 1 aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	35% (di cui 20% maggiorazione PMI)	25% (di cui 10% maggiorazione PMI)	15%

³ Per le PMI e le MidCap che optano per il regime di aiuto ex art.14 del Regolamento GBER, in caso di Progetto di diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

⁴ 100.000 euro nel caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

⁵ Cfr. nota precedente

⁶ Cfr. nota precedente

		Zone criterio 5 aree mappate nelle province di MN e CR	30% (di cui 20% maggiorazione PMI)	20% (di cui 10% maggiorazione PMI)	10%
--	--	---	--	---	-----

4. Nei casi di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
- a) le Agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all'art. 1 del predetto Regolamento; le Agevolazioni non sono comunque concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 art.1 par.2 lettera c);
 - b) le Agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - c) le Agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - d) nei casi di applicazione dell'art. 14 (Aiuti a finalità regionale), l'Agevolazione complessiva dovrà rispettare il parametro di cui al paragrafo 14 del predetto articolo e potrebbe pertanto verificarsi una riduzione della quota di Contributo senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.
5. Nei casi di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. per gli aiuti de minimis:
- a. le Agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento;
 - b. le Agevolazioni non sono concesse a imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ai sensi dell'art. 4 paragrafo 6 del predetto Regolamento;
 - c. le Agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE;
 - d. in applicazione dell'articolo 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al Soggetto richiedente sarà proposta la riduzione dell'Agevolazione sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile in de minimis riducendo l'aiuto sotto forma di Contributo, senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.
6. L'aiuto percepito sotto forma di Contributo sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto, senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento.
7. Indipendentemente dal regime di aiuto prescelto, l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) della Garanzia sarà determinato:
- a) per le PMI, con il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010;

- b) per le MidCap, in base ai premi «esenti» di cui alla sezione 4.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

8. Nel caso di Progetto presentato in regime ex art. 14 GBER, qualora si verificasse, in fase di istruttoria, il mancato possesso di uno dei requisiti previsti dal predetto regime, il Responsabile del procedimento, previa richiesta del Soggetto richiedente, potrà ammettere il progetto ai sensi dell'art. 17 del GBER o del regime de minimis, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti ivi previsti.

9. Nel caso di Progetto presentato in regime de minimis, qualora si verificasse, in fase di concessione, il superamento del massimale previsto dal regime stesso, il Responsabile del procedimento, previa richiesta del Soggetto richiedente, potrà ammettere il progetto ai sensi dell'art. 17 del GBER, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti ivi previsti.

10. L'Agevolazione di cui al presente bando è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente bando, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata ai precedenti artt. B.1.b e B.1.c, i Progetti:

- a) che comportino investimenti da realizzarsi nell'ambito di piani di sviluppo aziendale finalizzati all'ammodernamento e ampliamento produttivo;
- b) di importo minimo dell'investimento pari a euro 100.000,00 e massimo agevolabile (tra Finanziamento assistito da Garanzia e Contributo) pari a euro 3.000.000,00;
- c) per le PMI che optano per i regimi di aiuto ex art. 14 o art. 17 del Regolamento GBER, possono consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali, per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- d) Per le MidCap che optano per il regime di aiuto ex art. 14 del Regolamento GBER, il Progetto potrà consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali relativo:
 - i. a un nuovo stabilimento;
 - ii. oppure alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili⁷ a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- e) devono essere realizzati unicamente presso una Sede operativa oggetto del Progetto ubicata in Lombardia; in presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.

⁷ Per non essere considerate «attività uguali o simili» (pt. 50 dell'art. 2 del Reg. (UE) 651/2014), le attività oggetto di diversificazione non devono rientrare nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre primario o secondario) della classificazione statistica delle attività economiche Istat ATECO 2007 rispetto all'attività svolta precedentemente al Progetto.

2. In ogni caso i Progetti devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, come indicato al successivo art. B.3 comma 6.

3. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle seguenti esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

4. In ogni caso, non sono ammissibili Progetti destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.

B.2.b Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati e rendicontati secondo le modalità di cui al successivo art. C.4.b entro 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione.
2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 3 mesi aggiuntivi complessivi, che possono essere autorizzate dal Responsabile di Procedimento, a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari, recepito il parere del Soggetto finanziatore, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo art. D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario, ritenute pertinenti al Progetto nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, richiamata al precedente art. B.1.c.
2. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione, purché funzionali al Progetto:
 - a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali;
 - b) acquisto di software e licenze d'uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio, ammissibili solo per il regime de minimis e art. 14 del GBER;
 - c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;
 - d) opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa.

Per le MidCap che presentano domanda a valere sull'Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale e quindi nel rispetto del regime ex art. 14 GBER, i costi degli attivi immateriali, derivanti dalla somma delle spese di cui alle precedenti lettere b) e c), sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali di investimento ammissibili.

3. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:
 - a) le spese, per essere ammissibili, devono essere riconducibili alla Sede operativa in Lombardia sede di realizzazione del Progetto;
 - b) le spese, per essere ammissibili, devono essere effettivamente sostenute (fatturate e interamente quietanzate) a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione ed entro il termine di realizzazione del Progetto, di cui al precedente art. B.2.b; non saranno ammessi pagamenti di acconti effettuati prima della data di presentazione della domanda;
 - c) i Progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione, intendendo per "avvio dei lavori", ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 del GBER, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
4. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) le spese per l'acquisto di rami di azienda;

- b) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;
- c) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- d) le spese per l'acquisto di beni usati;
- e) le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela) o le spese che siano effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da soci (persone fisiche o giuridiche) e/o amministratori e/o personale dipendente del Soggetto beneficiario stesso. In sede di rendicontazione delle spese il Soggetto beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'art. D.4;
- f) le spese di personale interno;
- g) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- h) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- i) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati;
- j) le spese di trasporto se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 2 lettera a);
- k) ulteriori spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese ammissibili.

5. Non sono ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo.

6. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono relative all'acquisizione dei macchinari di cui al presente articolo comma 2 lettera a). Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH secondo quanto indicato di seguito:

- a) qualora il Progetto comporti la dismissione di un macchinario, in ottica di economia circolare, i macchinari dismessi devono essere indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi o indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato che deve risultare da una delle seguenti condizioni:
 - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del Documento di trasporto previsto dall'art. 193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - ii. iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- b) nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- i. iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ii. iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. D.4 del presente bando.

7. Ulteriori specifiche sulle spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione sono riportate nell'Allegato D.13.d al presente bando.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al bando, corredata dalla delibera di Finanziamento di un Soggetto finanziatore, può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore **10:30 del 13 giugno 2023**.

Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello⁸ e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è disponibile all'interno della piattaforma Bandi online alla data di apertura dello sportello.

3. L'accesso a Bandi online per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:

- a) per i Soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
 - b) per i Soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza Sede operativa italiana, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.
4. Solo per i soggetti di cui al precedente comma lett. b), la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente deve:
- a) fase di registrazione: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi online;
 - b) fase di profilazione:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del Soggetto richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo del Soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.

Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione, che può richiedere fino a 16 ore lavorative, durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma.

⁸ Conformemente all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi online è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto richiedente stesso.

5. Nella domanda, il Soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione della piattaforma Bandi online le informazioni generali relative all'impresa.

6. Al termine della compilazione della domanda su Bandi online, il Soggetto richiedente deve provvedere ad allegare la seguente documentazione appositamente compilata:

- a) attestazione da parte di un Soggetto finanziatore dell'avvenuta delibera di Finanziamento, secondo il format di cui all'Allegato D.13.b del presente bando;
- b) scheda tecnica di Progetto, secondo il format reso disponibile su Bandi online;
- c) ove applicabile⁹, moduli antimafia scaricati dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 in materia antimafia, e completi dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti;
- d) modulo per il calcolo della dimensione d'impresa secondo il format reso disponibile su Bandi online;
- e) per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione;
- f) modulo di adeguata verifica, secondo il format reso disponibile su Bandi online, accompagnato dai documenti di identità, in corso di validità, e dai codici fiscali dei soggetti indicati nel modulo stesso;
- g) in caso di richiesta di premialità di cui al successivo art. C.3.c comma 2, l'eventuale documentazione richiesta a supporto, ossia:
 - i. per la premialità relativa alla qualifica del Soggetto richiedente quale impresa Benefit, di cui alla lettera a) del predetto art. C.3.c comma 2, lo statuto e/o atto costitutivo del Soggetto richiedente;
 - ii. per la premialità relativa alla rilevanza della componente femminile e giovanile di cui alla lettera e) del predetto art. C.3.c comma 2, a supporto della rilevanza della componente femminile, l'eventuale certificazione della parità di genere di cui al predetto art. C.3.c comma 2 lettera e) punto i.

7. Qualora la compilazione della domanda di partecipazione sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente o da Soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza Sede operativa italiana al momento della presentazione della domanda, i documenti di cui al precedente comma lettere b), c) ed f) devono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica del legale rappresentante del Soggetto richiedente.

Qualora la domanda sia compilata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi online con SPID/CNS/CIE, la documentazione di cui al comma precedente non necessita di sottoscrizione, ad eccezione del documento di cui alla lettera f) che dovrà sempre essere firmato digitalmente dal legale rappresentante.

8. Il mancato caricamento elettronico del/i documento/i di cui al precedente comma 6, lettere a) e b) costituisce causa di inammissibilità della domanda.

9. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi online con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto

⁹ I moduli antimafia dovranno essere allegati solo nei casi in cui l'Agevolazione richiesta sia superiore a euro 150.000,00.

richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di Progetto.

Qualora la compilazione della domanda sia effettuata dal legale rappresentante del Soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del legale rappresentante del Soggetto richiedente o da Soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza Sede operativa italiana, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema, e ri-allegarlo su Bandi online previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale del Soggetto richiedente.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

10. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16 - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (art. 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Il modulo di presentazione della domanda di Agevolazione deve altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato B ed in particolare per le Società agricole -Allegato B art. 21 bis, Società cooperative - Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis, Cooperative sociali - L. 266/1991 art. 8, ONLUS e federazioni sportive - Allegato B art. 27 bis).

11. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi online rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

12. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi online, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando è svolta dal Soggetto gestore e prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo art. C.3.b ("Verifica di ammissibilità delle domande") e una fase di valutazione tecnica di cui all'art. C.3.c ("Valutazione delle domande").
2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:
- a) correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
 - c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dal bando.
2. Nell'ambito dell'istruttoria formale, il Gestore verificherà altresì che i Soggetti richiedenti rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i..
- Ai Soggetti richiedenti viene attribuita una classe di valutazione e relativo esito come di seguito illustrato:

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito
1	1	Ammissibile
2	2	
3		
4		
5	3	
6		
7		

8	4	
9		
10		
11	5	Non ammissibile
12		

3. Nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia insoluti¹⁰ su linee di credito gestite dal Soggetto gestore, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto richiedente, verrà attribuita la classe di valutazione 12 determinando la non ammissibilità del Soggetto richiedente.

4. In caso di esito negativo dell'istruttoria formale, il Soggetto gestore trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo art. C.3.c e quindi all'Agevolazione e provvede a darne comunicazione ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti finanziatori. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale, la domanda è sottoposta a valutazione tecnica.

C.3.c Valutazione delle domande

1. In caso di esito positivo delle verifiche formali di cui al precedente art. C.3.b, vengono effettuate la verifica della coerenza del Progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a (pena la non ammissione) e la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei seguenti criteri:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	SOTTOCRITERI	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione (0-80)	Qualità progettuale (0-30)		Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Poco adeguata	10
			Adeguate	20
			Più che adeguata	30
	Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita (0 - 30)	Miglioramento della posizione dell'impresa sul mercato di riferimento (0 - 15)	Non adeguato o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Poco adeguato	5
			Adeguate	10
			Più che adeguato	15
		Impatto positivo dell'investimento sul volume d'affari e la redditività	Non adeguato o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Poco adeguato	5

¹⁰ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

		dell'impresa (0 - 15)	Adeguito	10
			Più che adeguato	15
	Coerenza dei costi e dei tempi (0-20)	Coerenza dei tempi (0-10)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Poco adeguata	3
			Adeguita	6
			Più che adeguata	10
		Coerenza dei costi (0-10)	Non adeguata o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Poco adeguata	3
			Adeguita	6
			Più che adeguata	10
Grado di innovazione dell'operazione rapportata al conte- sto specifico (0 - 20)			Non adeguato o non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
			Poco adeguato	7
			Adeguita	14
			Più che adeguato	20
Punteggio totale assegnabile al netto delle premialità				100
Premialità	Soggetto richiedente impresa Benefit ai sensi della legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384.		SI	2
			NO	0
	Coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3).		SI	2
			NO	0
	Donazione di asset materiali (es. macchinari, attrezzature, arredi, hardware etc.) sostituiti con gli asset oggetto dell'operazione a beneficio della comunità (es. istituti carcerari, Fondazioni ITS costituite con Decreto di Regione Lombardia ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, aventi sede nel territorio regionale, etc.).		SI	2
			NO	0
	Presenza di strumenti di welfare aziendale.		SI	2
			NO	0
	Rilevanza (almeno 20% delle quote societarie) della componente femminile (o presenza di certificazione di parità		SI	2
			NO	0

	genere) ¹¹ e giovanile ¹² .		
--	---	--	--

2. Per quanto riguarda le premialità di cui alla precedente tabella:

- a) la qualifica del Soggetto richiedente quale impresa Benefit dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda di Agevolazione e sarà verificata sulla base della rispondenza dello statuto e/o atto costitutivo del Soggetto richiedente stesso ai requisiti prescritti dalla legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384;
- b) la coerenza del Progetto con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3) ai sensi della D.G.R. n. 5688 del 15 dicembre 2021 ("Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della S3 2021-2027 di Regione Lombardia") dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda di Agevolazione, specificando la Macrotematica S3 rispetto alla quale il Progetto risulta coerente, e sarà verificata sulla base della descrizione degli elementi di coerenza fornita nella Scheda tecnica di Progetto allegata alla domanda;
- c) l'intenzione di procedere alla donazione di asset materiali (es. macchinari, attrezzature, arredi, hardware etc.) nell'ambito del Progetto, sostituiti con gli asset oggetto dell'operazione a beneficio della comunità (es. istituti carcerari, Fondazioni ITS costituite con Decreto di Regione Lombardia ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, aventi sede nel territorio regionale, etc.), dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda di Agevolazione e sarà verificata sulla base della relativa descrizione fornita nella Scheda tecnica di Progetto allegata alla domanda;
- d) la presenza di strumenti di welfare aziendale dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda di Agevolazione e sarà verificata sulla base della relativa descrizione fornita nella Scheda tecnica di Progetto allegata alla domanda;
- e) la rilevanza della componente femminile (o presenza di certificazione di parità genere) e giovanile dovrà essere dichiarata in sede di presentazione della domanda di Agevolazione e sarà verificata:
 - i. per quanto riguarda la rilevanza della componente femminile: in alternativa, a scelta del Soggetto richiedente, sulla base della composizione della compagine sociale oppure

¹¹ Per la verifica della rilevanza della componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale.

In alternativa a quanto sopra, ai fini della verifica della rilevanza della componente femminile sarà sufficiente la presenza di certificazione della parità di genere UNI/Pdr 125:2022, di cui il Soggetto richiedente dovrà allegare copia in fase di presentazione della domanda di partecipazione.

¹² Per la verifica della rilevanza della componente giovanile (persone che non abbiano ancora compiuto, alla data di presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età) del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale.

sulla base della presenza di certificazione della parità di genere UNI/Pdr 125:2022, come meglio descritto nella nota 11 a piè di pagina;

- ii. per quanto riguarda la rilevanza della componente giovanile: sulla base della composizione della compagine sociale, come meglio descritto nella nota 12 a piè di pagina.

I 2 punti di premialità relativi alla rilevanza della componente femminile e giovanile saranno attribuiti solo in caso di verifica positiva su entrambi gli aspetti di cui ai precedenti punti i e ii. Diversamente, sarà attribuito punteggio nullo in relazione a tale premialità.

I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 4 punti complessivi.

3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti al netto della premialità. Per essere ammessi all'Agevolazione, i Progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della premialità, pari ad almeno 60 punti.

4. Nell'ambito della valutazione delle domande verrà effettuata la verifica della coerenza del Progetto rispetto alle spese ammissibili di cui all'art. B.3. Nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Gestore propone al Responsabile del procedimento, nell'ambito della trasmissione delle risultanze di cui al comma successivo, la riduzione dell'investimento ammissibile.

5. Al termine della valutazione delle domande, il Soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione.

C.3.d Integrazione documentale

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande, Regione Lombardia, anche per il tramite del Gestore, si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti richiedenti i chiarimenti e/o le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

2. In tale ipotesi, i termini temporali dell'istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Soggetto richiedente entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità, costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori della proposta di Agevolazione concedibile, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse ad Agevolazione. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea nella sezione relativa al Bando Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>.

2. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia, ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi online agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in domanda, il decreto di concessione e la lettera di Garanzia, specificando l'entità dell'Agevolazione concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.

3. In caso di superamento del massimale concedibile sulla base del regime di aiuto applicato, il Responsabile del Procedimento, prima di assumere il provvedimento di concessione, propone al Soggetto beneficiario, salvo il caso disciplinato all'art. B.1.c comma 9, la riduzione del Contributo nei limiti consentiti dal suddetto regime. Nel caso in cui il massimale concedibile fosse interamente utilizzato e la domanda non avesse i requisiti per l'inquadramento nel regime GBER come disciplinato all'art. B.1.c comma 9, la domanda risulterà non ammissibile.

4. I Soggetti beneficiari potranno presentare domanda di partecipazione alla misura "Linea Competenze 21-27 per l'innovazione green e digitale delle imprese lombarde" di cui alla D.G.R. n. 7535 del 15 dicembre 2022, come previsto all'Allegato A della D.G.R. stessa, per essere supportate nel rafforzamento delle competenze strategiche interne, complementari allo sviluppo degli investimenti sostenuti dal presente bando, tramite voucher formativi aziendali, finalizzati alla partecipazione a percorsi formativi individuati nella sezione ad hoc istituita all'interno del "Catalogo regionale di formazione continua". Le modalità di partecipazione alla suddetta misura e di concessione delle relative agevolazioni sono definite da apposito bando, come previsto dalla medesima D.G.R. n. 7535/2022.

C.3.f Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento

1. Entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. C.3.e comma 2 il Soggetto beneficiario sottoscriverà con il Soggetto finanziatore il Contratto di Finanziamento.

2. Qualora il termine di cui al precedente comma non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti finanziatori, le delibere di concessione del Finanziamento perderanno di efficacia ed il Responsabile del Procedimento del bando provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dal Contributo e dal beneficio della Garanzia.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'A agevolazione

C.4.a Erogazione dell'A agevolazione

1. Il Finanziamento assistito da Garanzia sarà erogato dal Soggetto Finanziatore al Soggetto beneficiario secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, tra un minimo del 20% fino ad un massimo del 70% del Finanziamento (secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70%), sulla base di quanto deliberato dai Soggetti finanziatori;
- b) il saldo, a conclusione del Progetto, entro 45 giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto Gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al successivo art. C.4.b.

2. Il Contributo viene erogato dal Soggetto gestore in un'unica soluzione a saldo, entro 30 giorni solari e consecutivi dall'erogazione del saldo del Finanziamento da parte del Soggetto finanziatore.

3. Il Gestore effettua l'erogazione del Contributo a seguito della relativa richiesta e previa verifica:

- a) della documentazione di cui all'art. C.4.b comma 2;
- b) che il Soggetto beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf"), ad esclusione dei casi di applicazione del regime de minimis;

- c) della presenza di insoluti¹³ su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Soggetto beneficiario;
 - d) ove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);
 - e) ove applicabile, dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia.
- L'erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento avviene a seguito dell'eventuale rideterminazione dell'Agevolazione da parte del Soggetto gestore ai sensi del successivo art. C.4.c.
4. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Soggetto gestore presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1/6/2015). In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
5. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00 (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL della Garanzia), il Soggetto beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione del Contributo e della tranches a saldo del Finanziamento deve essere presentata dai Soggetti beneficiari esclusivamente tramite la piattaforma Bandi online utilizzando la modulistica disponibile nell'apposita sezione della piattaforma medesima.
2. Con riferimento alla richiesta di erogazione di cui al comma precedente, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
 - a) una relazione finale di Progetto contenente i risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto;
 - b) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. B.3 comma 2 e all'allegato D.13.d; in particolare dovranno essere allegati copia dei giustificativi di spesa contenenti la chiara identificazione dell'oggetto e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
 - c) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo art. D.1.c;
 - d) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, moduli antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

¹³ Cfr. nota n.10.

3. La richiesta di erogazione nonché la documentazione di cui al precedente comma lett. a) e, ove applicabile, lett. d) deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del Soggetto beneficiario o da un Soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la Sede operativa in Lombardia dove ha realizzato il progetto.

Qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata direttamente dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite Bandi online con SPID/CNS/CIE, la suddetta documentazione non necessita di sottoscrizione.

4. La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga di cui all'art. B.2.b comma 2, pena la decadenza del Soggetto beneficiario dall'A agevolazione concessa.

5. Il Soggetto gestore completerà la verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione di cui al precedente comma 2 entro 45 giorni solari e consecutivi dall'acquisizione di tutta la documentazione.

6. Il Soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti. Le risposte pervenute oltre i termini sopraindicati non verranno prese in considerazione.

7. Le spese totali di Progetto, effettivamente sostenute, validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, non possono essere inferiori al 60% del costo totale del Progetto ammesso, a pena di decadenza dall'A agevolazione concessa; la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a. comma 1 lett. b). In ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione. A tal fine, nella relazione finale di Progetto, allegata alla richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento, dovrà essere dato ampio riscontro e motivazione delle variazioni intervenute rispetto al Progetto ammesso in concessione.

8. Ulteriori caratteristiche per la rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato D.13.d al presente bando.

C.4.c Rideterminazione delle Agevolazioni

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto ovvero dell'intensità di aiuto non comportano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'A agevolazione concessa.

2. Le variazioni fra le spese ammesse e quelle rendicontate non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento e, pertanto, non devono essere preventivamente comunicate, purché siano garantite le caratteristiche del Progetto e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo.

3. Qualora, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. B.3 e dei criteri di cui all'Allegato D.13.d, la spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione finale, risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione proporzionale dell'A agevolazione medesima in coerenza con quanto disposto al precedente art. B.1.b, purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 60% delle spese ammesse.

4. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione concessa viene approvata tramite provvedimento del Soggetto gestore.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti beneficiari sono comunque obbligati a:

- a) procedere alla stipula del Contratto di Finanziamento entro 45 giorni solari e consecutivi, fatto salvo quanto disposto all'art. C.3.f;
- b) procedere all'invio della richiesta di erogazione del Contributo e della tranche a saldo del Finanziamento entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. C.4.b comma 4, salvo eventuale proroga;
- c) realizzare le attività in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
- d) realizzare il Progetto per almeno il 60% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione, nella Sede operativa lombarda oggetto del Progetto ai sensi dell'art. A.3 comma 1;
- e) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di erogazione del Contributo, la documentazione di spesa;
- f) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso di cui all'art. B.2.b, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs n. 123 del 31 marzo 1998;
- g) in caso di applicazione del regime di aiuto ex art. 14 del GBER, mantenere l'investimento nella zona beneficiaria, ossia all'interno delle aree destinarie dell'Agevolazione concessa ai sensi del predetto articolo appartenenti alla medesima provincia, per almeno cinque anni nel caso delle MidCap o per almeno tre anni nel caso delle PMI dal Termine di realizzazione del Progetto. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo;
- h) in caso di applicazione dei regimi di aiuto ex art. 14 o 17 del GBER, mantenere gli attivi immateriali ammessi come spese nel proprio attivo per almeno cinque anni nel caso delle MidCap o tre anni nel caso di PMI dal Termine di realizzazione del Progetto. Nel solo caso di applicazione del regime di aiuto ex art. 14 del GBER, tali attivi immateriali devono anche restare associati al Progetto per la medesima durata pertinente;
- i) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, il Soggetto gestore e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;

- j) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. I Soggetti beneficiari si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento, nei termini e condizioni indicati al successivo art. D.3:
- i. le eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale);
 - ii. le eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo Soggetto beneficiario all'Agevolazione;
 - iii. le eventuali variazioni della Sede operativa oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della domanda, di cui al comma 1 dell'art. A.3;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 artt. 46,47, 50 e Allegato IX.
2. Nello specifico, il Soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma>. Nell'ambito di tali attività, il Soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione del progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
3. Il Soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione di cui al precedente art. C.4.b.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei Soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il Soggetto richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di concessione dell'Agevolazione. Successivamente alla concessione il Soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il Soggetto richiedente/beneficiario dovrà utilizzare Bandi online o, in caso di indisponibilità della piattaforma informatica, inviare una pec all'indirizzo del Responsabile del Procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

In caso di ritiro della domanda, il Responsabile del procedimento provvederà a prenderne atto. In caso di Agevolazione già concessa, il Responsabile del procedimento prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo art. D.2.b.

3. I soggetti che ritirano la domanda o rinunciano all'Agevolazione prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande possono presentare una nuova domanda.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 (ad eccezione degli obblighi di cui alle lett. c) d) e j));
- b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale, fino all'erogazione del Contributo, venga meno il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. A.3 del bando, salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario;
- c) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente art. D.2.a;
- d) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda;
- e) risoluzione del Contratto di Finanziamento avvenuta prima della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento.

2. Il Soggetto gestore emana un apposito provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a comma 1 lett. c), d) e j));
- b) presenza di insoluti¹⁴ su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto beneficiario; in caso di riscontrata irregolarità in fase di erogazione del Contributo, il Gestore invia una comunicazione al Soggetto beneficiario e l'erogazione viene sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni solari e consecutivi; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, viene emesso provvedimento di decadenza dall'Agevolazione del Soggetto beneficiario
- c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal Soggetto beneficiario in fase di richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti:

¹⁴ Cfr. nota n.10.

- a) per la quota di Agevolazione relativa al Contributo, qualora già erogata, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale legale vigente al momento del provvedimento di decadenza, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del Contributo fino alla data del provvedimento di decadenza;
- b) per la quota di Agevolazione relativa alla Garanzia, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire a Regione Lombardia una quota parte dell'ammontare dell'ESL indicato nel provvedimento di concessione e comunicato al Soggetto beneficiario medesimo in sede di concessione della Garanzia, proporzionale al periodo intercorrente dalla data di erogazione dell'anticipo del Finanziamento fino alla data del provvedimento di decadenza. In ogni caso è confermata l'efficacia della Garanzia a favore dei Soggetti finanziatori secondo quanto previsto al precedente art. B.1.b. La restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla Garanzia non si applica in caso di rimborso totale anticipato volontario del Finanziamento.

D.2.c Risoluzione del Contratto di Finanziamento

- 1. Il Contratto di Finanziamento viene risolto dal Soggetto Finanziatore in caso di decadenza dall'Agevolazione di cui al precedente art. D.2.b.
- 2. La risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto beneficiario, sono disciplinati dal relativo Contratto di Finanziamento.

D.2.d Recupero delle somme erogate

- 1. Regione Lombardia, in caso di dichiarazione di decadenza totale o parziale del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, se le somme sono già state erogate, adotterà le opportune azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

In particolare, esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.r. del 14 luglio 2003, n.10 e s.m.i..

- 2. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi legali, come previsto all'art. D.2.b comma 3.
- 3. Solo nei casi di decadenza a seguito di rinuncia, ai sensi del precedente art. D.2.b comma 1 lett. c), il recupero delle somme avviene senza l'applicazione di interessi aggiuntivi.
- 3. Ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa, di cui al precedente art. D.2.b, vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio di tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n 123/98.

D.3 Variazioni e proroghe dei termini

- 1. Successivamente al decreto di concessione dell'Agevolazione, il Soggetto beneficiario deve presentare tramite la piattaforma Bandi online eventuali richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti al Soggetto beneficiario e/o richieste di proroga.
- 2. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni possono includere:
 - a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche);
 - b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie)
 - c) la variazione della Sede operativa oggetto del Progetto dichiarata in fase di presentazione della domanda, di cui al comma 1 dell'art. A.3.

3. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma lett. a) devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi online al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente art. A.3. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi online.

4. Le variazioni di cui al precedente comma 2 lett. b) (ad es. scissione, fusione, cessione, cessione totale o parziale di ramo d'azienda, incorporazione per le quali si renda necessario far subentrare al Soggetto beneficiario un nuovo soggetto che subentra in continuità con un codice fiscale diverso da quello del soggetto iniziale ammesso) devono essere tempestivamente comunicate attraverso la piattaforma Bandi online al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi. Tali variazioni sono autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del Contributo, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi di cui all'art. A.3 da parte del soggetto subentrante (fatto salvo il requisito della dimensione di impresa per la quale, in continuità, risulta quella del Soggetto beneficiario originario).

A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di variazione societaria. Rimane salvo l'obbligo in capo al Soggetto beneficiario, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi online.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto subentrante per modifica societaria in continuità e ab origine subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente Soggetto beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'Agevolazione concessa.

5. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla comunicazione di variazione societaria, Regione Lombardia e/o il Gestore si riservano la facoltà di richiedere ai Soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

6. Le variazioni della Sede operativa oggetto del Progetto, dichiarata in fase di presentazione della domanda, di cui al precedente comma 2 lettera c), possono essere richieste, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. A.3, attraverso la piattaforma Bandi online al Responsabile del Procedimento, successivamente alla data di concessione dell'Agevolazione e fino a 90 (novanta) giorni prima del termine di realizzazione del Progetto. A seguito dell'istruttoria del Gestore, l'esito delle verifiche sarà approvato con decreto del Responsabile del procedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla trasmissione della richiesta.

7. Le richieste di proroga fino a un massimo di 3 mesi aggiuntivi rispetto ai 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, devono essere presentate al massimo entro 60 (sessanta) giorni prima dei suddetti 15 mesi e devono essere adeguatamente motivate. Le richieste di proroga possono essere autorizzate dal Responsabile del procedimento, recepito il parere del soggetto finanziatore. Il mancato rispetto del suddetto termine dei 60 giorni, comporta la non ammissibilità della richiesta di proroga.

8. Le richieste di proroga devono essere presentate solo qualora i tempi di realizzazione e rendicontazione del Progetto superino il termine dei 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione dell'Agevolazione.

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- investimenti privati abbinati al sostegno pubblico;
- numero di imprese con un maggiore fatturato.

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, comma 2 bis, lettera g), della L.r. del 1° febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento per le attività di selezione e concessione è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

2. Il Responsabile del Procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Responsabile pro tempore dell'Ufficio "Stipula ed Erogazioni" di Finlombarda.

D.7 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Allegato D.13.a "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi online (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>.

2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- lineasviluppo@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione;
 - rendicontazioni_lineasviluppo@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'A agevolazione.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi:
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico;
 - dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.
4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale
DI COSA SI TRATTA	Agevolare l'attivazione di investimenti delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione (MidCap) per favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) e le MidCap con Sede operativa in Lombardia al momento della concessione della Garanzia regionale, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e che rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i..
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 115.000.000,00 - 69 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 (Fondo di garanzia); - 46 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 (Contributo).
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'A agevolazione si compone di: - una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento; - un Contributo.

REGIME DI AIUTO DI STATO	Le Agevolazioni saranno concesse: – qualora la Sede operativa in cui l'impresa beneficiaria intende realizzare l'investimento non sia ubicata nelle aree a finalità regionale: ➤ per le PMI, in alternativa, a scelta del Soggetto beneficiario: ▪ nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013; ▪ nel rispetto dell'articolo 17 del Regolamento n. 651/2014. ➤ Per le MidCap: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013, – qualora la Sede operativa in cui l'impresa beneficiaria intende realizzare l'investimento sia ubicata nelle aree a finalità regionale, l'Agevolazione sarà concessa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento n. 651/2014.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è "valutativa a sportello": le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione e sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e successivamente di un'istruttoria tecnica.
DATA APERTURA	10:30 del 13 giugno 2023
DATA CHIUSURA	Fino all'esaurimento delle risorse dopo l'apertura dello sportello.
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando, corredata dalla delibera di Finanziamento di un Soggetto finanziatore, deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo registrata dalla piattaforma Bandi online.
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: – dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per questioni di ordine tecnico – dalle ore 8.30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

	Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica: - lineasviluppo@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando ed alla fase di istruttoria ai fini della concessione; - rendicontazioni_lineasviluppo@finlombarda.it per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.
--	--

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico - Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano indirizzo PEC: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
 - la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
 - le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate.
- Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.10 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "Agevolazione": l'agevolazione è composta da una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti finanziatori e un Contributo;

- b) “Bandi online” o “Sistema Informativo”: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;
- c) “Contratto di Finanziamento”: si intende il contratto che verrà sottoscritto dal Soggetto Finanziatore con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;
- d) “Contributo”: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo in conto capitale a fondo perduto sull'investimento determinato nei limiti dei parametri di cui all'art. B.1.b del bando; i Contributi sono a valere sulla quota di importo iniziale pari a euro 46.000.000,00 (quarantaseimilioni/00), di cui alla dotazione del “Fondo investimenti imprese” istituito con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 “Assestamento al bilancio 2022 – 2024” art. 4 comma 5 presso il Soggetto Gestore, con le risorse del PR FESR;
- e) “DNSH”: acronimo di “*Do No Significant Harm*” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, il quale sottolinea che “*Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo"*”: nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- f) “Equivalente sovvenzione lordo o ESL”: l'ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea);
- g) “Finanziamento”: si intende il finanziamento concesso dai Soggetti finanziatori a valere sulle proprie risorse;
- h) “Finlombarda” o “Soggetto gestore” o “Gestore”: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore, sulla base di uno specifico incarico (Accordo di finanziamento) da parte della Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;
- i) “Fondo di Garanzia”: si intende quota di importo iniziale pari a euro 69.000.000,00 (sessantanovemilioni/00), a valere sulla dotazione del “Fondo investimenti imprese” istituito con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 “Assestamento al bilancio 2022 – 2024” art. 4 comma 5 presso il Soggetto Gestore, con le risorse del PR FESR, finalizzato alla concessione di Garanzie a fronte dei Finanziamenti sul presente bando;
- j) “Garanzia”: la garanzia resa disponibile da Regione Lombardia a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti beneficiari dei Finanziamenti;
- k) “Impresa in difficoltà”: l'impresa che, ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato;
- l) “MidCap” (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): si intende le imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7;
- m) “PMI”: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- n) “Progetto”: il progetto di investimento di cui all'art. B.2.a, per il quale si richiede l'Agevolazione;

- o) “Scheda Tecnica di Misura”: la scheda tecnica che il Soggetto finanziatore ha approvato per avviare l’operatività della specifica misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” nell’ambito della Convenzione quadro per l’attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali (D.G.R. n. XI/7345 del 14 novembre 2022);
 - p) “Sede operativa”: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI o la MidCap svolga un’attività produttiva o un’offerta di servizi e nella quale viene realizzato il Progetto di cui all’art. B.2 del presente bando; a tale sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del Progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando;
 - q) “Soggetto beneficiario”: il soggetto destinatario dell’Agevolazione concessa a valere del presente bando, ossia la PMI o la MidCap che, a seguito della presentazione di un Progetto viene ammessa all’Agevolazione medesima;
 - r) “Soggetto richiedente”: si intende il soggetto che presenta domanda di partecipazione a valere sul presente bando;
 - s) “Soggetti finanziatori”: si intendono gli intermediari convenzionati che concedono i Finanziamenti, quali: i) le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., ii) i soggetti che esercitano l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e iii) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all’art. 106 o di cui all’112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che aderiscono al presente Bando sottoscrivendo l’apposita Scheda Tecnica di Misura. L’elenco dei Soggetti finanziatori è disponibile sul sito di Regione Lombardia, aggiornato, in funzione delle adesioni;
 - t) “Spesa effettivamente sostenuta”: si intende la spesa riferita al Progetto sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità; come data di quietanza farà fede la data valuta dell’operazione;
 - u) “Termine di realizzazione del progetto”: la data di conclusione del Progetto corrisponde alla data dell’ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto beneficiario entro i termini massimi previsti per la realizzazione e rendicontazione del Progetto di cui all’articolo B.2.b del presente bando.
2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente bando il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi online	Apertura: ore 10:30 del 13 giugno 2023 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.	www.bandi.regione.lombardia.it

Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione o non concessione)	Entro 120 giorni solari e consecutivi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando	
Durata dei Progetti	15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 3 mesi	
Stipula dei contratti	Entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione	
Erogazione anticipo Finanziamento (fino a un massimo del 70%)	Successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento	
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, salvo proroga sino a 3 mesi	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese	Entro 45 giorni dall'acquisizione completa di tutta la documentazione	
Erogazione del saldo del Finanziamento	Entro 45 giorni dal completamento della verifica della rendicontazione delle spese da parte del Soggetto Gestore	
Erogazione del Contributo	Entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del Finanziamento da parte del Soggetto finanziatore	

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.a – Informativa per il trattamento dei dati personali



RegioneLombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

AVVISO DELLA MISURA “INVESTIMENTI – LINEA SVILUPPO AZIENDALE”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di trattare la richiesta di finanziamento	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare ai sensi: - dell'art. 6 (1) lett. e) del GDPR, - dell'art. 2-ter del Codice Privacy, - dell'art. 2 della Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”.	Dati comuni anagrafici: nome, cognome, C.F, indirizzo di residenza.

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: INPS; INAIL....

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**

- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria**SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI DELIBERA BANCARIA****Soggetto finanziatore/Filiale** _____**Data** _____

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Sviluppo Economico
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

e p.c. Spett.le Impresa

Oggetto: Attestazione di delibera di Finanziamento ai sensi della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”

In relazione alla richiesta di Finanziamento presentata dalla società _____ (di seguito per brevità l’**Impresa**), Codice Fiscale/Partita IVA _____, siamo lieti di informarVi che i Nostri competenti organi, sulla base della documentazione a disposizione, hanno deliberato, relativamente ad un Investimento ammissibile complessivo dichiarato dall’Impresa di massimo euro _____, un Finanziamento con le seguenti caratteristiche:

1. ImportoImporto Finanziamento deliberato fino ad un massimo di euro¹⁵: _____

Data delibera: _____

2. Durata

Durata di n. _____ semestri senza preammortamento ordinario (minimo 6 - massimo 12 semestri)

¹⁵ L'importo è calcolato come: il 95% dell'Investimento ammissibile complessivo.

o, in alternativa

Durata di n. _____ semestri (minimo 6 - massimo 12 semestri) **di cui** preammortamento ordinario n. _____ semestri (minimo 1 - massimo 4 semestri)

3. Tasso

Tasso variabile – parametro di riferimento: _____

o, in alternativa

Tasso fisso – parametro di riferimento: _____

Spread applicato: _____ %

4. Garanzie

Il Finanziamento sarà garantito dalla Garanzia regionale secondo quanto previsto dall'Avviso della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale".

(Eventuali) ulteriori garanzie sul Finanziamento:

5. Anticipo

Percentuale di anticipo ammessa (20% - 50% - 70%): _____ %

6. Eventuali note / specificazioni / osservazioni

La delibera assunta è condizionata alla concessione della Garanzia da parte di Regione Lombardia secondo le modalità di cui all'Avviso della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale".

L'importo effettivo del Finanziamento sarà determinato residualmente rispetto all'importo del Contributo concesso da Regione Lombardia, in modo tale che la somma del Finanziamento e del Contributo coprano fino all'intero ammontare dell'investimento: il Finanziamento erogato a valere su risorse del Soggetto Finanziatore potrà pertanto essere inferiore a quello deliberato.

Per il perfezionamento definitivo dell'operazione, restiamo in attesa del decreto di Concessione e della lettera di Garanzia.

Timbro e firma

In caso di necessità contattare il referente per la delibera:

Nome e Cognome: _____

Tel.: _____

e-mail: _____

pec: _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI DELIBERA BANCARIA

Il Soggetto finanziatore, ai sensi dell'Avviso della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" e secondo quanto previsto dalla relativa Scheda Tecnica di Misura dovrà compilare i campi riportati nello "Schema di attestazione di delibera bancaria" e relativi al Finanziamento, tenendo conto che:

- i. la misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale", promossa da Regione Lombardia, prevede la facoltà di utilizzare diversi regimi di aiuto;
- ii. il Contributo riconosciuto alle imprese è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato, mentre il Finanziamento assistito da Garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal Contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile;
- iii. la quota di Contributo sarà, in ogni caso, concessa sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL relativo alla Garanzia calcolato sulla base del metodo di cui all'art. B.1.c comma 7 del bando) senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento rispetto a quanto deliberato dal Soggetto finanziatore;
- iv. l'importo del Finanziamento richiesto in fase di presentazione della domanda di partecipazione da parte del Soggetto richiedente non potrà essere superiore all'importo del Finanziamento indicato dal Soggetto finanziatore nel presente "Schema di attestazione di delibera bancaria".

Per quanto attiene la compilazione del campo "Investimento ammissibile complessivo dichiarato dall'Impresa" l'importo indicato deve essere coerente con quanto previsto dall'Avviso della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" in merito alle spese ammissibili di cui all'art. B.3 relative al Progetto avente le caratteristiche di cui all'art. B.2, che l'Impresa presenterà nella domanda di partecipazione al bando secondo le modalità previste all'art. C.1.

In particolare:

- i. **l'ammontare minimo dell'investimento è pari a euro 100.000,00 e il massimo importo agevolabile** (tra Finanziamento supportato da Garanzia e Contributo) **è pari a euro 3.000.000;**
- ii. **l'ammontare massimo del Finanziamento è pari a euro 2.850.000.**

Per quanto attiene la compilazione del campo "Importo Finanziamento deliberato", il Soggetto finanziatore dovrà inserire un **valore del Finanziamento deliberato pari al 95% dell'ammontare dell'investimento ammissibile complessivo** (pari cioè al massimo Finanziamento nel caso in cui il regime di aiuto applicato determini il valore più basso di Contributo).

In ogni caso, Regione Lombardia al momento della concessione dell'Agevolazione, comunicherà all'Impresa e al Soggetto finanziatore il Contributo concesso e il valore del Finanziamento ammesso a Garanzia che non potrà essere superiore a quanto deliberato dal Soggetto finanziatore.

ALLEGATO D.13.c – Aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale

Nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale, la sede deve essere ubicata nelle zone ex 107.3.c del TFUE (di cui all'Aiuto SA.101134/2021/N) riportate nell'Allegato 1 alla D.G.R. del 4 aprile 2022, n. XI/6225.

Rientrano nelle zone assistite i Comuni di:

- Nel territorio della provincia di **Pavia** (criterio 1 orientamenti aiuti): Albuzzano; Borgo San Siro; Carbonara Al Ticino; Casteggio; Certosa Di Pavia; Cervesina; Corteolona e Genzone; Cura Carpignano; Dorno; Filighera; Giussago; Marcignago; Montebello Della Battaglia; Parona; San Genesio ed Uniti; Sant'Alessio con Vialone; Torre d'Isola; Trivulzio; Vigevano; Villanova d'Ardenghi; Voghera; Zeccone; Zerbolò; Zinasco;
- Nel territorio della provincia di **Lodi** (criterio 1 orientamenti aiuti): Brembio; Casalpusterlengo; Codogno; Lodi; Lodi Vecchio; Merlino; Mulazzano; Ospedaletto Lodigiano; Ossago Lodigiano; Pieve Fissiraga; San Martino in Strada; Tavazzano con Villavesco; Zelo Buon Persico;
- Nel territorio della provincia di **Como** (criterio 1 orientamenti aiuti): Albavilla; Cabiате; Cadorago; Cantù; Casnate con Bernate; Cermenate; Cirimido; Colverde; Cucciago; Erba; Grandate; Guanzate; Lomazzo; Mariano Comense; Montano Lucino; Olgiate Comasco; Orsenigo; Rovellasca; Turate; Veniano; Vertemate Con Minoprio;
- Nel territorio della provincia di **Sondrio** (criterio 1 orientamenti aiuti): Andalo Valtellino; Ardenno; Berbenno di Valtellina; Buglio in Monte; Castione Andevenno; Cosio Valtellino; Delebio; Grosio; Grosotto; Montagna in Valtellina; Morbegno; Pedesina; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Rogolo; Sondalo; Sondrio; Spriana; Talamona; Teglio; Tirano; Tresivio; Valdisotto; Vervio; Villa Di Tirano;
- Nel territorio della provincia di **Mantova** (criterio 5 orientamenti aiuti): Bagnolo San Vito; Borgo Virgilio; Curtatone; Motteggiana; Pegognaga; Roncoferraro; San Benedetto Po; San Giorgio Bigarello; Suzzara; Viadana;
- Nel territorio della provincia di **Cremona** (criterio 5 orientamenti aiuti): Capergnanica; Cappella Cantone; Castelleone; Crema; Cremosano; Crotta d'Adda; Madignano; Pizzighettone; San Bassano; Soresina; Spinadesco.

ALLEGATO D.13.d – Criteri per la rendicontazione delle spese**a) Criteri generali per la rendicontazione delle spese**

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli B.3 e C.4 del bando, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a. essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'art. B.3 del presente bando;
- b. essere pertinenti e coerenti con il Progetto ammesso ad Agevolazione e direttamente riferibili alle attività del Progetto medesimo;
- c. essere effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione ed entro e non oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione del Progetto ai sensi dell'art. B.2.b del bando (tenendo conto di eventuali proroghe concesse) verificabile sulla base delle date di emissione dei titoli di spesa;
- d. essere chiaramente imputate al Soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dal singolo Soggetto beneficiario (i titoli di spesa devono essere intestati esclusivamente al Soggetto beneficiario);
- e. essere relative a beni consegnati, installati e funzionanti presso la sede di realizzazione del Progetto, oppure a servizi realizzati in coerenza con gli obiettivi di Progetto, entro i termini di realizzazione del Progetto;
- f. derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- g. essere giustificate da fatture o da documenti contabili o fiscali di valore probatorio equivalente, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; come data di quietanza farà fede la data valuta dell'operazione. Una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile;
- h. essere esposte al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale ed assicurativo, ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati; il Soggetto beneficiario che non può in alcun modo recuperare l'IVA sostenuta, al fine di dimostrare tale posizione, deve allegare alla rendicontazione un'autodichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante nella quale si comunica il regime fiscale al quale è soggetto e la non recuperabilità dell'IVA;
- i. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del Soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre la spesa al Progetto. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);

- ii. il conto corrente, gli assegni, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al Soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al Soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al Soggetto beneficiario);
- iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento;
- iv. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - 1. compensazione di crediti e debiti;
 - 2. pagamento in contanti;
 - 3. pagamento effettuato direttamente da dipendente/addetti, soci o amministratori del Soggetto beneficiario;

In particolare, nei casi in cui l'acquisto di un nuovo bene avvenga mediante sostituzione di un bene usato e quest'ultimo sia ritirato dal fornitore del bene nuovo, la fattura di acquisto e la relativa quietanza dovranno essere relative all'intero costo del nuovo bene;
- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- j. devono afferire ed essere sostenute esclusivamente con riferimento alla Sede operativa in Lombardia sede di realizzazione del Progetto di cui all'art. B.2.a del bando;
- k. essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, per un importo non inferiore al 60% del costo totale di Progetto ammesso a pena di decadenza dall'A agevolazione concessa; in ogni caso deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità del bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto, pena la decadenza dalla concessione. La spesa validata a seguito della verifica della rendicontazione potrà essere inferiore al valore minimo dell'investimento di cui all'art. B.2.a comma 1 lettera b);
- l. qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti una traduzione in italiano firmata digitalmente dal Soggetto beneficiario;
- m. essere contabilizzate dal Soggetto beneficiario per il tramite della predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- n. non devono rientrare nelle esclusioni di cui all'art. B.3 comma 4 del bando.

A.1 Criteri generali per la conservazione e l'annullamento dei giustificativi di spesa

I Soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data dell'erogazione del Contributo; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti

e le verifiche di rito, su richiesta della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la sede del Soggetto beneficiario alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo.

Su tutti i documenti giustificativi di spesa digitali (fatture elettroniche), il Soggetto beneficiario deve riportare obbligatoriamente, nell'oggetto dei documenti medesimi, la dicitura riportante gli estremi del bando di riferimento "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso della Misura Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" e il Codice Unico di Progetto (CUP) E42E22001190009.

Unicamente nel caso di fatture in cui sia materialmente impossibile inserire le informazioni sopra riportate, è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura su cui apporre l'annullamento, compilando e conservando nel medesimo fascicolo una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione) nella quale si attesta che:

- a) non è stato possibile procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione del CUP della Linea Sviluppo Aziendale nell'oggetto del documento;
- b) la fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata su altre agevolazioni, indicando in tal caso su quale fonte di finanziamento e l'importo esposto.

Il fac simile di tale dichiarazione verrà reso disponibile sulla piattaforma Bandi online in sede di rendicontazione.

Qualora non sia applicabile la normativa relativa alla fatturazione elettronica, su tutti i documenti giustificativi di spesa cartacei (fatture o documenti di equivalente valore probatorio), i Soggetti beneficiari devono comunque apporre la dicitura sopra riportata.

B) Criteri specifici per la rendicontazione delle singole voci di spesa di cui all'art. B.3 del bando

B.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) dell'art. B.3 comma 2 del bando

Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali.

Non sono ricompresi i costi di impiantistica generale (come, ad esempio, impianti elettrici, idrici, ecc.) che sono invece da imputare nella voce di cui alla lett. d) "Opere murarie, opere di bonifica e impiantistica" del soprarichiamato art. b.3 comma 2 del bando. Gli eventuali costi di trasporto sono ammissibili solo se ricompresi nella fattura di acquisto.

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi in funzione presso la Sede operativa lombarda in cui viene realizzato il Progetto.

Come previsto all'art. B.3 comma 6, le spese rilevanti ai fini del rispetto del principio DNSH sono relative all'acquisizione dei beni di cui al comma 2 lettera a) dello stesso articolo. Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH, e pertanto ammissibili, secondo quanto indicato di seguito:

- a) qualora il Progetto comporti la dismissione di un macchinario, in ottica di economia circolare, i macchinari dismessi devono essere indirizzati al riuso mediante donazione/cessione a terzi o indirizzati a recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato che deve risultare da una delle seguenti condizioni:
 - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del Documento di trasporto previsto dall'art.193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - ii. iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- b) nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - i. iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - ii. iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>).

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto dal Soggetto beneficiario.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione al bando nel rispetto del principio di effetto incentivante in base al quale l'avvio lavori deve avvenire successivamente alla data di invio al protocollo della domanda così come richiamato all'art. B.3 comma 3 lett. c) del bando.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi online e in parte da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

A). Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi online

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi online le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi di acquisto comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

B). Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documento di trasporto del bene e/o dell'impianto da cui si rilevi la consegna e l'installazione presso la sede oggetto del Progetto;
- iii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;
- iv. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- v. verbale di collaudo se previsto;
- vi. nei casi di donazione/cessione a terzi o di recupero/smaltimento mediante corretto conferimento a impianto autorizzato dei macchinari dismessi, alternativamente:
 - a) formulario di identificazione rifiuti (FIR) o Documento di trasporto previsto dall'art.193 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo; il FIR se applicabile deve essere richiesto dal Soggetto Beneficiario al soggetto che effettua lo smaltimento del macchinario dismesso;
 - b) documentazione da cui si evinca l'iscrizione del Soggetto beneficiario o del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- vii. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III del D.Lgs n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, documentazione da cui si evinca, alternativamente:
 - a) l'iscrizione del fornitore, del trasportatore o dell'installatore nella categoria 3/bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; tale documentazione deve essere richiesta dal Soggetto Beneficiario al fornitore, trasportatore o installatore delle nuove apparecchiature;
 - b) l'iscrizione del produttore o del distributore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>); tale documentazione deve essere richiesta dal Soggetto Beneficiario al produttore o distributore delle nuove apparecchiature.

B.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alle lett. b) e c) dell'art. B.3 comma 2 del bando

Sono considerate ammissibili le spese per:

- b) acquisto di software e licenze d'uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio, ammissibili solo per il regime de minimis e art. 14 del GBER;
- c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti; l'acquisto di software e di programmi informatici è ammesso solo se strettamente connesso alla realizzazione del Progetto.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni immateriali di cui al presente paragrafo.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione al bando.

Qualora il Progetto sia stato ammesso all'Agevolazione nell'ambito degli artt. 14 o 17 del GBER, le spese relative alle voci di cui al presente paragrafo sono ammissibili solo se:

- i. siano relative a beni immateriali ammortizzabili;
- ii. acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne che non hanno relazioni con il Soggetto beneficiario, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- iii. figurano all'attivo del Soggetto beneficiario ed esclusivamente nel caso di applicazione dell'art. 14 del GBER restano associati al Progetto ammesso all'Agevolazione per almeno tre anni dalla concessione dell'Agevolazione medesima (cinque anni per le MidCap).

Per le MidCap che presentano domanda a valere sull'Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale, e quindi qualora il Progetto della MidCap sia stato ammesso all'Agevolazione nell'ambito dell'art. 14 del GBER, i costi degli attivi immateriali, derivanti dalla somma delle spese di cui al presente paragrafo, sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali di investimento ammissibili.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi online e in parte da conservare presso la sede del Soggetto Beneficiario, come di seguito dettagliato.

A). Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi online

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi online le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi, comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa e fattura e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente unico file in formato elettronico con estensione pdf).

B). Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- i. copia del contratto per l'acquisto delle conoscenze (software, etc.) e dei brevetti da cui si evinca l'oggetto della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, le modalità di pagamento;
- ii. fatture, note o altri documenti attestanti l'acquisto;

- iii. documenti attestanti l'avvenuto pagamento.

B.3 Criteri specifici per la rendicontazione della voce di spesa di cui alla lett. d) dell'art. B.3 comma 2 del bando

Sono considerate ammissibili le spese per:

- d) opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a) dell'art. B.3 comma 2, nel limite del 20% di tale voce di spesa.

Rientrano in questa categoria di spesa, i costi relativi alla ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili per opere murarie, opere di bonifica e impiantistica generale, solo se correlati in maniera diretta all'installazione e all'utilizzo dei beni di cui alla voce a) dell'art. B.3 comma 2. Tale correlazione deve essere descritta nella scheda Progetto.

Le spese per opere murarie, di bonifica e impiantistica sono ammissibili a condizione che le stesse siano state realizzate presso la sede oggetto del Progetto. Ogni fattura dovrà indicare lo specifico luogo di esecuzione e il relativo importo.

La spesa rendicontabile corrisponde ai costi sostenuti relativi a tale voce di spesa, nel limite del 20% delle spese sostenute per le voci di spesa di cui alla lett. a) dell'art. B.3 comma 2 del bando e richiamate nel precedente paragrafo B.1.

L'impegno giuridicamente vincolante (contratto, preventivo o ordine controfirmato, o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'avvio del Progetto) deve essere perfezionato a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione al bando.

Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi online e in parte da conservare presso la sede del Soggetto Beneficiario, come di seguito dettagliato.

A). Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi online

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione, dovranno essere inseriti sulla piattaforma Bandi online le seguenti informazioni ed allegata la seguente documentazione:

- i. i dati e le informazioni inerenti i costi sostenuti comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- ii. le copie dei giustificativi di spesa/fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento completa della copia dell'estratto conto comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (possibilmente in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

B). Documentazione da conservare presso la sede del Soggetto beneficiario

Per tutte le spese rendicontate, dovrà essere conservata presso la sede del Soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, del Soggetto Gestore e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- i. fattura del fornitore;
- ii. documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo imputato;

- iii. contratti, preventivi o ordini controfirmati per accettazione, lettere d'incarico, ecc., da cui si evinca l'oggetto della prestazione o fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento.

Allegato B**SCHEDA TECNICA DI MISURA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XI/7345 DEL 14/11/2022)****MISURA "INVESTIMENTI – LINEA SVILUPPO AZIENDALE" IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XI/7595 DEL 15/12/2022****PREMESSE**

- a. Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. n. XI/7345 del 14/11/2022, lo “Schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali”, l'adesione alla quale, da parte dei Soggetti finanziatori, è condizione necessaria per poter aderire alla presente Scheda Tecnica di Misura¹;
- b. il Soggetto finanziatore e Regione Lombardia (di seguito, per brevità, “**Parti**”), hanno sottoscritto la Convenzione Quadro;
- c. Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/7595 del 15/12/2022, intende sostenere l'attivazione di investimenti che favoriscano il rafforzamento della flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali, mediante la Misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”;
- d. la presente Scheda Tecnica di Misura è approvata con il medesimo provvedimento che approva il Bando con il quale sono stati resi noti i termini e le modalità per la partecipazione all'Iniziativa.

DEFINIZIONI

Agevolazione: l'agevolazione è composta da una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti finanziatori e un Contributo;

Bandi online o Sistema Informativo: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it

Bando: si intende l'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all'Iniziativa da parte dei Soggetti richiedenti;

Classe di valutazione: la classe di rischio del Soggetto beneficiario finale determinata sulla base della metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della

¹ La presente scheda non sostituisce i contenuti degli atti normativi di approvazione della Misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale”, con particolare riferimento al Bando.

probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.;

Contratto di Finanziamento: si intende il Contratto che verrà sottoscritto dal Soggetto finanziatore con il Soggetto beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;

Contributo: la quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo in conto capitale a fondo perduto sull'investimento, determinato nei limiti dei parametri di cui all'art. B.1.b del bando; i Contributi sono a valere sulla quota di importo iniziale pari a euro 46.000.000,00 (quarantaseimilioni/00), di cui alla dotazione del "Fondo investimenti imprese" istituito con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 "Assestamento al bilancio 2022 – 2024" art. 4 comma 5, presso il Soggetto gestore, con le risorse del PR FESR 2021- 2027;

Convenzione Quadro: si intende la Convenzione Quadro per la gestione di co-finanziamenti tra Regione Lombardia e i Soggetti finanziatori aderenti, approvata con D.G.R. n. XI/7345 del 14/11/2022;

Domanda: si intende la domanda di partecipazione all'Iniziativa presentata dal Soggetto richiedente, come meglio precisato nel Bando;

Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria dell'Iniziativa così come specificata nel Bando;

Equivalente sovvenzione lordo o ESL: l'ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea);

Evento di rischio: si intende la prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni ovvero presenza di una proposta transattiva presentata dal Soggetto beneficiario al Soggetto finanziatore ovvero l'ammissione del Soggetto beneficiario alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese; della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali);

Finanziamento: si intende il finanziamento deliberato dal Soggetto finanziatore con risorse proprie ed erogato al Soggetto beneficiario ai sensi del Bando;

Fondo di Garanzia: si intende la quota di importo iniziale pari a euro 69.000.000,00 (sessantanovemilioni/00), a valere sulla dotazione del "Fondo investimenti imprese" istituito con Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 17 "Assestamento al bilancio 2022 – 2024" art. 4 comma 5, presso il Soggetto gestore, con le risorse del PR FESR, finalizzato alla concessione di Garanzie a fronte dei Finanziamenti sull'Iniziativa;

Iniziativa: si intende l'iniziativa "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" di cui alla DGR n. XI/7595 del 15/12/2022, disciplinata nel Bando;

Garanzia: si intende la Garanzia resa disponibile da Regione Lombardia a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti beneficiari dei Finanziamenti. La Garanzia opera nei limiti e con le modalità definite dalla presente Scheda Tecnica di Misura;

Imprese: si intendono le PMI e le MidCap;

MidCap (o Imprese a media capitalizzazione, incluse le piccole imprese a media capitalizzazione): si intendono le imprese, che non rientrano tra le PMI, che presentano un organico fino a un massimo di 3.000 dipendenti, secondo la definizione di cui al Regolamento (UE) n. 1017/2015 del 25 giugno 2015, art. 2, punti 6 e 7;

PMI: si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

Progetto: il progetto di investimento di cui all'art. B.2.a del Bando, per il quale un'Impresa richiede l'Agevolazione;

Regime de minimis o de minimis: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020);

Regolamento GBER o GBER: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE;

Sede operativa: si intende, con riferimento a ciascuna Impresa, qualsiasi unità locale, filiale, agenzia, ufficio o deposito dell'Impresa oggetto del Progetto;

Soggetto beneficiario: si intende il soggetto destinatario dell'Agevolazione concessa a valere sul Bando, ossia la PMI o la MidCap che, a seguito della presentazione di un Progetto, viene ammessa all'Agevolazione medesima;

Soggetti finanziatori: si intendono i) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i., ii) i soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e iii) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che aderiscono al Bando sottoscrivendo la presente Scheda Tecnica di Misura;

Soggetto richiedente: si intendono i soggetti che presentano Domanda a valere sul Bando;

Soggetto gestore: Finlombarda S.p.A. che svolge la funzione di Soggetto gestore dell'Iniziativa per conto di Regione Lombardia sulla base di uno specifico accordo di finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027.

1. OGGETTO

La presente Scheda Tecnica di Misura disciplina le condizioni generali di partecipazione dei Soggetti finanziatori all'Iniziativa.

2. INQUADRAMENTO, CONTESTO E FINALITA' DELL'INIZIATIVA

1. L'Iniziativa si innesta nell'ambito del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e in particolare all'interno dell'Azione 1.3.3. "Sostegno agli investimenti delle PMI", Obiettivo specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle

PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente”.

2. Con la medesima DGR n. XI/7595 del 15/12/2022, che ha approvato all’Allegato A la linea “Sviluppo Aziendale”, rispettivamente agli Allegati B e C, sono stati approvati anche i criteri delle linee “Green” e “Attrazione Investimenti” della medesima misura “Investimenti”.

3. L’Iniziativa è finalizzata ad agevolare l’attivazione di Progetti che prevedono investimenti da parte dei Soggetti richiedenti dedicati al rafforzamento della flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e al potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali.

PARTE PRIMA: CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare Domanda a valere sull’Iniziativa, le PMI e le MidCap in possesso dei requisiti di ammissibilità specificati nel Bando all’art. A.3.

2. Sono escluse le imprese:

- a) afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;
- b) afferenti al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative) e al codice primario o prevalente H 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti);
- c) le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4 del D.lgs 114/1998 e s.m.i. (aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti);
- d) attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/1058, ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39.20, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007.

3. Le ulteriori esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale sono specificate nel Bando.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili all’Agevolazione, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, i Progetti:

- a) che comportino investimenti da realizzarsi nell’ambito di piani di sviluppo aziendale finalizzati all’ammodernamento e ampliamento produttivo;

- b) di importo minimo pari a euro 100.000,00 e massimo agevolabile (tra Finanziamento assistito da Garanzia e Contributo) pari euro 3.000.000,00;
- c) per le PMI che optano per i regimi di aiuto ex art. 14 o art. 17 del Regolamento GBER, possono consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali, per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- d) Per le MidCap che optano per il regime di aiuto ex art.14 del Regolamento GBER, il Progetto potrà consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali relativo:
 - i. a un nuovo stabilimento;
 - ii. oppure alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili² a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- e) devono essere realizzati unicamente presso una Sede operativa ubicata in Lombardia; in presenza di più Sedi Operative ubicate in Lombardia, il Soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di Domanda.

2. Non sono ammissibili Progetti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.

3. I Progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 15 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità di richiedere proroghe fino ad un massimo di 3 mesi aggiuntivi complessivi.

4. Ulteriori requisiti di ammissibilità e cause di esclusione per i Progetti sono specificati nel Bando.

5. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della Domanda, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, purché funzionali al Progetto:

- a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali;
- b) acquisto di software e licenze d'uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas per un periodo non superiore ai 12 mesi di servizio, ammissibili solo per il regime de minimis e art. 14 del GBER;
- c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;

² Per non essere considerate «attività uguali o simili» (pt. 50 dell'art. 2 del Reg. (UE) 651/2014), le attività oggetto di diversificazione non devono rientrare nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre primario o secondario) della classificazione statistica delle attività economiche Istat ATECO 2007 rispetto all'attività svolta precedentemente al Progetto.

- d) opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alla voce a), nel limite del 20% di tale voce di spesa.

2. Per le MidCap che presentano Domanda nel rispetto del regime ex art. 14 GBER, i costi degli attivi immateriali, derivanti dalla somma delle spese di cui alle precedenti lettere b) e c), sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali di investimento ammissibili.

3. I Progetti devono essere avviati dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della Domanda, intendendo per "avvio dei lavori", ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 del GBER, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

4. Ulteriori requisiti di ammissibilità ed esclusioni per le spese sono specificati nel Bando.

6. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

1. L'Agevolazione prevista dal Bando si compone di una Garanzia regionale gratuita su un Finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento e da un Contributo.

2. Il Contributo è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato, mentre il finanziamento assistito dalla garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile, fatto salvo il rispetto dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto.

3. L'Agevolazione sotto forma di Contributo sarà, in ogni caso, concessa sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto (intesa come sommatoria del Contributo e dell'ESL relativo alla Garanzia) senza che questo comporti un aumento della percentuale del Finanziamento. Tale meccanismo si verificherà anche nei casi di:

- a) applicazione dell'art. 14 del GBER, laddove il Soggetto beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- b) applicazione del regime de minimis, qualora vi sia il superamento del massimale disponibile.

4. In ogni caso la somma tra Contributo e Finanziamento assistito da Garanzia non potrà superare 3.000.000,00 di euro. Il massimale è tale anche nel caso in cui venga presentato un investimento di valore superiore.

Caratteristiche del Contributo

5. Il Contributo è erogato dal Gestore in un'unica tranche a saldo, a valle della verifica della rendicontazione.

6. Ai Soggetti beneficiari è riconosciuto un Contributo fino ai massimali consentiti dal regime di aiuto applicato, al netto dell'Agevolazione relativa alla garanzia espressa in ESL.
7. Alle imprese potrà essere riconosciuto un Contributo fino ai massimali seguenti:
- a) per le domande presentate a valere sull'Area 1 - Sviluppo aziendale Lombardia:
 - i. per le PMI:
 - A. in caso di applicazione del Regolamento de minimis: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili nel limite del plafond de minimis dell'impresa, considerata l'Agevolazione relativa alla Garanzia espressa in ESL e anch'essa inquadrata in de minimis;
 - B. in caso di applicazione dell'art. 17 del Regolamento GBER: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese e fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - ii. per le MidCap: fino a un massimo del 15% delle spese ammissibili nel limite del plafond de minimis dell'impresa, considerata l'Agevolazione relativa alla Garanzia espressa in ESL e anch'essa inquadrata in de minimis;
 - b) per le domande presentate a valere sull'Area 2 - Sviluppo aziendale nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale (ex art. 14 del Regolamento GBER):
 - i. per le zone individuate con il criterio 1 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di Pavia, Lodi, Como, Sondrio): pari al 30% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese, al 20% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 10% delle spese ammissibili per le MidCap;
 - ii. per le zone individuate con il criterio 5 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di Mantova e Cremona): pari al 25% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese, al 15% delle spese ammissibili per le medie imprese e al 5% delle spese ammissibili per le MidCap.

Area intervento	Regime d'aiuto		Contributo massimo* Micro e Piccole Imprese	Contributo massimo* Medie Imprese	Contributo massimo* MidCap
Area 1 – Sviluppo aziendale Lombardia	Aiuti “de minimis”		15%	15%	15%
	Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)		15%	5%	n.a.
Area 2 – Sviluppo Aziendale aree aiuti a finalità regionale	Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)	Zone criterio 1 aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	30% (di cui 20% maggiorazione PMI)	20% (di cui 10% maggiorazione PMI)	10%
		Zone criterio 5 aree mappate nelle province di MN e CR	25% (di cui 20% maggiorazione PMI)	15% (di cui 10% maggiorazione PMI)	5%

* Le percentuali riportate si riferiscono alle spese ammissibili.

Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia regionale

8. Il Finanziamento è concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori che hanno aderito alla presente Scheda Tecnica Misura e non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato.

9. L'erogazione avviene secondo le seguenti modalità:

- a) prima tranche, a titolo di anticipo, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento tra un minimo del 20% fino ad un massimo del 70% del Finanziamento (secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70%), sulla base di quanto deliberato dai Soggetti finanziatori;
- b) il saldo, a conclusione del Progetto, entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione.

10. L'ammontare massimo del Finanziamento è pari a euro 2.850.000,00 (duemilionioottococinquantamila/00).

11. La durata del Finanziamento è compresa tra un minimo di 6 semestri e un massimo di 12 semestri, incluso l'eventuale periodo di preammortamento di cui al comma successivo. Nel corso del periodo di ammortamento, il Finanziamento dovrà essere rimborsato in rate mensili, trimestrali o semestrali secondo le modalità definite dal Soggetto finanziatore.

12. Il periodo di preammortamento potrà avere una durata massima di 4 semestri. Nel caso in cui non si arrivi all'erogazione del saldo entro il termine del periodo di preammortamento contrattualizzato con il Soggetto finanziatore, il periodo di preammortamento potrà essere prorogato su richiesta del Soggetto beneficiario in accordo con il Soggetto finanziatore, fermo restando la durata massima del Finanziamento eventualmente rideterminando l'entità dell'A agevolazione nella quota di Contributo al fine di rientrare nei massimali previsti dal regime di aiuto in seguito al ricalcolo dell'ESL associato alla Garanzia.

13. In caso di richiesta di proroga del termine ultimo di realizzazione dell'investimento, i Soggetti finanziatori dovranno assumere propria delibera valutando gli effetti sul Finanziamento concesso.

14. Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dai Soggetti finanziatori a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi; esso sarà pari, per il periodo di preammortamento e ammortamento, al tasso d'interesse che sarà determinato in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto richiedente dal Soggetto finanziatore.

15. L'importo del Finanziamento richiesto in fase di presentazione della Domanda da parte del Soggetto richiedente non potrà essere superiore all'importo del Finanziamento indicato dal Soggetto finanziatore nell'attestazione di avvenuta delibera di Finanziamento di cui all'Allegato D.13.b del Bando.

Caratteristiche della Garanzia

16. La Garanzia è rilasciata da Regione Lombardia a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte dei

Soggetti beneficiari, dell'importo dovuto ai Soggetti finanziatori a titolo di Finanziamento ed opera nei limiti del Bando e della presente Scheda Tecnica.

17. La Garanzia è prestata a titolo gratuito nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

18. La Garanzia:

- a) si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;
- b) copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
- c) è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sino al centoventesimo giorno successivo al termine previsto dal piano di ammortamento.

19. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:

- a) nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario, per un importo massimo garantito non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento;
- b) nel limite, a favore di ciascun Soggetto finanziatore, del 22,5% dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascun Soggetto finanziatore nell'ambito dell'Iniziativa, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
- c) nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti finanziatori, del Fondo di Garanzia.

20. L'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL:

- a) per le PMI è determinato secondo il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 ed è stimabile in circa il 5% del totale delle spese ammissibili. La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata e di tassi al momento di pubblicazione del Bando;
- b) per le MidCap è determinato in base ai premi «esenti» di cui alla sezione 4.1 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).

21. Il valore puntuale dell'ESL associato alla Garanzia sarà definito in sede di istruttoria.

22. In nessun caso e per nessun motivo il Soggetto gestore e Regione Lombardia potranno essere chiamate dal Soggetto finanziatore, in relazione a ciascun Finanziamento garantito, a pagare una somma superiore all'ammontare massimo di cui ai paragrafi precedenti.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La Dotazione Finanziaria del Bando è pari a euro 115 milioni di euro comprensiva degli oneri di gestione, su risorse PR FESR 2021-2027, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 7595 del 15

dicembre 2022, suddivisa in 69 milioni di euro per il Fondo di garanzia e 46 milioni di euro per il Contributo.

2. Tale dotazione potrà essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Le risorse relative ai Finanziamenti sono rese disponibili dai Soggetti finanziatori che aderiscono alla presente Scheda Tecnica Misura entro i limiti del Fondo di garanzia, per un valore complessivo stimabile in circa 290 milioni di euro.

8. TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. L'A agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle Domande sulla piattaforma Bandi online, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le Domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

1. La Domanda, corredata dell'attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento da parte di un Soggetto finanziatore, secondo il format allegato al Bando (ALLEGATO D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria), può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online.

2. L'istruttoria delle Domande di partecipazione al bando è svolta dal Soggetto gestore e si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'A agevolazione o non ammissione delle Domande presentate, entro un termine massimo di 120 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

3. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica delle corrette modalità di presentazione della Domanda, della completezza e regolarità formale della documentazione prodotta, dell'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dal Bando.

4. Nell'ambito dell'istruttoria formale, il Gestore verifica anche che i Soggetti richiedenti rientrino nella Classe di valutazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.

5. Nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia insoluti su linee di credito gestite dal Soggetto gestore, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto richiedente, verrà attribuita la Classe di valutazione 12 determinando la non ammissibilità del Soggetto richiedente³.

³ Si considerano insoluti, nel caso in cui si riscontrino esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi su finanziamenti erogati da Finlombarda. In particolare, non devono essere rilevate rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Non si applica quanto sopra in presenza di richieste di moratoria o di riscadenziamento del debito.

6. In caso di esito positivo delle verifiche formali, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto di cui all'art. C.3.c. del Bando.

7. Per essere ammessi all'Agevolazione si deve conseguire un punteggio complessivo, comprensivo della eventuale premialità, pari ad almeno 60 punti.

PARTE SECONDA: RAPPORTI TRA REGIONE LOMBARDIA E I SOGGETTI FINANZIATORI

10. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E STIPULA DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

10.1 Attività istruttoria del Soggetto finanziatore

1. Il Soggetto finanziatore svolge la propria attività istruttoria con le più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito, rilasciando al Soggetto beneficiario, in caso di esito positivo, attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento, contenente gli elementi rilevanti della delibera stessa, secondo il format allegato al Bando (Allegato D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria), condizionata all'ottenimento dell'Agevolazione.

10.2 Stipula dei Contratti di Finanziamento

1. Il Soggetto finanziatore si impegna a sottoscrivere, entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione con esito positivo di cui all'art. C.3.e comma 2 del Bando, il Contratto di Finanziamento con il Soggetto beneficiario.

2. Il Contratto di Finanziamento può essere sottoscritto anche mediante il ricorso alle tecniche di conclusione dei contratti con strumenti informativi o telematici nelle forme consentite dalle vigenti normative.

3. Qualora il termine dei 45 giorni non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti finanziatori, le delibere di concessione del Finanziamento perderanno di efficacia ed il Responsabile del Procedimento del Bando provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dal Contributo e dal beneficio della Garanzia.

4. A supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie, di natura reale o personale non di natura pubblica. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite sul singolo Finanziamento solo per l'importo eccedente la quota del 22,5% del Finanziamento assistito dalla Garanzia. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

5. Il Soggetto finanziatore si impegna a trasmettere a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi online, entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto di Finanziamento, una copia di tale Contratto di Finanziamento e una copia di ciascuna garanzia aggiuntiva eventualmente richiesta del Soggetto finanziatore.

6. Il Soggetto finanziatore si impegna altresì a predisporre piani di ammortamento (comprensivi delle eventuali rate di preammortamento) che verranno allegati ai singoli Contratti di Finanziamento.

7. Il Soggetto finanziatore si obbliga a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente al Contratto di Finanziamento mettendoli tempestivamente a disposizione di Regione Lombardia su semplice richiesta della medesima.

11. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. I singoli Contratti di Finanziamento dovranno prevedere che l'erogazione dell'anticipo del relativo Finanziamento avrà luogo entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

2. L'anticipo è erogato dal Soggetto finanziatore tra un minimo del 20% fino ad un massimo del 70% del Finanziamento (secondo le alternative a scelta tra il 20%, il 50% ed il 70%), sulla base di quanto deliberato dai Soggetti finanziatori.

3. Il saldo è erogato entro 45 (quarantacinque) giorni solari e consecutivi dal completamento della verifica da parte del Soggetto gestore della documentazione allegata alla richiesta di erogazione. Ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento, il Soggetto gestore informerà il Soggetto finanziatore della conclusione delle attività di verifica e dell'eventuale rideterminazione del Finanziamento.

12. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA REGIONALE

1. A seguito del verificarsi di un Evento di rischio relativo al Finanziamento assistito da Garanzia, la richiesta di escussione della Garanzia deve essere inviata dal Soggetto finanziatore tramite la piattaforma Bandi online (o tramite PEC, se non disponibile) contestualmente al Soggetto gestore e a Regione Lombardia previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario.

2. Per "avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario a cura del Soggetto finanziatore" si intende almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) l'invio al Soggetto beneficiario, da parte del Soggetto finanziatore, tramite PEC, raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione debitoria totale composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi di ammortamento o di mora maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi;
- b) il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto sul Finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia;
- c) l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal Fondo di Garanzia.

3. Negli atti di avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i Soggetti finanziatori devono inserire la precisazione che l'operazione

è assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia e che, a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo di Garanzia acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi dell'art.1203 c.c. per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98.

4. Copia dell'intimazione di pagamento deve essere inviata contestualmente a Regione Lombardia e al Soggetto gestore tramite la piattaforma Bandi online (o tramite PEC se non disponibile), salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di invio della medesima al Soggetto beneficiario inadempiente.

5. A pena di inefficacia della Garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 6 (sei) mesi dalla data dell'Evento di rischio.

6. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Soggetto beneficiario, il Soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della Garanzia.

7. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di escussione della garanzia trasmesse prima dell'avvio delle procedure di recupero.

8. La richiesta di attivazione della Garanzia deve essere inviata a Regione Lombardia e in copia al Soggetto gestore tramite la piattaforma Bandi online (o tramite PEC se non disponibile). Alla richiesta il Soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- a) codice univoco del Contratto comunicato in fase di stipula;
- b) copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
- c) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale)
- d) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti, nonché indicazione della percentuale di imputazione per l'operazione finanziaria ammessa al Fondo di Garanzia in caso di acquisita fideiussione omnibus;
- e) dichiarazione del Soggetto finanziatore che attesti: la data dell'Evento di rischio; la data di avvio delle procedure di recupero con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; l'ammontare dell'esposizione, rilevato al trentesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

9. A pena di inefficacia della garanzia, i Soggetti finanziatori devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo di Garanzia.

10. Al fine dell'accertamento del credito da recuperare faranno stato e prova in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili del Soggetto finanziatore, nonché gli eventuali altri documenti dallo stesso ritenuti utili.

11. Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del Fondo di Garanzia, Regione Lombardia, per il tramite del Soggetto gestore, liquida al Soggetto finanziatore, entro 90 giorni dalla richiesta, le somme, relative alla quota di Finanziamento ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

12. Qualora il Soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura del Soggetto finanziatore stesso al soggetto dal medesimo individuato.

13. Nel caso in cui, a fronte di una richiesta di escussione della Garanzia da parte del Soggetto finanziatore, Regione Lombardia riscontrasse il superamento dei limiti previsti, provvederà ad autorizzare l'escussione limitatamente all'importo rientrante in tali limiti. Al fine della verifica dei suddetti massimali, Regione Lombardia terrà conto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste di escussione da parte di tutti i Soggetti finanziatori.

14. In caso di revoca dell'A agevolazione al Soggetto beneficiario, la Garanzia è confermata a favore del Soggetto finanziatore, mantenendo la propria efficacia.

15. La Garanzia cessa i suoi effetti al centoventesimo giorno successivo alla data prevista per la regolare estinzione del Finanziamento.

16. La Garanzia è altresì inefficace qualora il Soggetto finanziatore non invii l'intimazione di pagamento al Soggetto beneficiario inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite ai precedenti commi del presente art. 12.

17. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nella presente Scheda Tecnica di Misura, la Garanzia è inefficace qualora risulti che la delibera di concessione della Garanzia sia stata assunta da Regione Lombardia sulla base di dati o informazioni rilevanti rese dal Soggetto finanziatore in maniera mendace o reticente.

18. A seguito della liquidazione della Garanzia escussa, il Fondo di Garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sul Soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al Soggetto finanziatore, in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 123/98. Pertanto, qualora il Soggetto finanziatore prosegua proficuamente le attività di recupero sulle ulteriori garanzie personali e/o reali eventualmente acquisite sul Finanziamento, dovrà informare il Gestore e retrocedere al medesimo, pro quota proporzionalmente alla Garanzia concessa, gli importi eventualmente recuperati entro il limite pari all'ammontare della Garanzia escussa e liquidata dal Fondo di Garanzia, al netto degli oneri di recupero sostenuti e debitamente documentati.

19. Eventuali proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai Soggetti beneficiari. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa ai sensi del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i. (a titolo esemplificativo la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, gli accordi in esecuzione di piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il concordato preventivo in continuità, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - PRO).

20. A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi:

- a) devono essere formulate dai Soggetti beneficiari;
- b) devono essere valutate positivamente dai Soggetti finanziatori;
- c) devono essere presentate dai Soggetti finanziatori al Gestore, mediante Bandi online ((o tramite PEC se non disponibile) insieme a tutti i documenti richiesti per l'escussione della garanzia;
- d) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 20% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
- e) non devono essere presentate successivamente alla data del perfezionamento dell'accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto).

21. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:

- a) l'ammontare del credito complessivo vantato dal Soggetto finanziatore alla data della proposta;
- b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità e i tempi di pagamento;
- c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora);
- d) la perdita del Soggetto finanziatore, in caso di accoglimento della proposta;
- e) la conseguente perdita a carico del Fondo di Garanzia;
- f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;
- g) eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti del Soggetto finanziatore e del gruppo di appartenenza dello stesso;
- h) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare: la proposta/piano/accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del Soggetto beneficiario; le condizioni di fattibilità del piano/la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare; l'adesione del ceto creditorio; la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese/la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);
- i) visura ipo-catastale aggiornata a nome del Soggetto beneficiario finale (anche se negativa);
- j) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

22. Il Gestore esamina le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti a Regione Lombardia

entro 60 giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Regione Lombardia procede, entro i successivi 30 giorni lavorativi, ad accettare o rifiutare le proposte di accordi transattivi e, mediante il Gestore, lo comunica ai Soggetti finanziatori.

23. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 20% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte di Regione Lombardia, i Soggetti finanziatori, pena l'inefficacia della Garanzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte e a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei Soggetti beneficiari finali per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

13. IMPEGNI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

1. Il Soggetto finanziatore si impegna a rilasciare ai Soggetti beneficiari, in caso di esito positivo della propria istruttoria, attestazione dell'avvenuta delibera di Finanziamento, contenente gli elementi rilevanti della delibera stessa, secondo il format allegato al Bando (Allegato D.13.b – Schema di attestazione di delibera bancaria).

2. Il Soggetto finanziatore, in relazione a ciascun Contratto di Finanziamento di cui sia parte, si impegna a gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dal Contratto di Finanziamento, incluse le attività successive all'escussione della Garanzia.

3. Il Soggetto finanziatore si impegna a non utilizzare i fondi rivenienti dal Finanziamento per ridurre la propria esposizione verso il Soggetto beneficiario relativamente a linee di credito già utilizzate.

4. Il Soggetto finanziatore si impegna a esercitare i diritti derivanti dai singoli Contratti di Finanziamento in modo da salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia e si impegna a non modificare i Contratti di Finanziamento, qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Regione Lombardia, senza il preventivo consenso scritto di Regione Lombardia, che non verrà irragionevolmente negato.

5. Il Soggetto finanziatore si impegna a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni evento rilevante ai fini della Garanzia, ivi inclusi l'eventuale risoluzione di un Contratto di Finanziamento o il rimborso anticipato volontario di un Finanziamento.

Il Soggetto finanziatore si impegna a risolvere il Contratto di Finanziamento in caso di decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione, conformemente a quanto previsto dal Bando, disciplinando le relative previsioni mediante opportune clausole contrattuali.

6. Il Soggetto finanziatore dovrà produrre a Regione Lombardia, a fronte di specifica richiesta, tutta la necessaria documentazione inerente il Soggetto beneficiario e il relativo Finanziamento al fine di permettere la realizzazione di attività di controllo.

7. Il Soggetto finanziatore si impegna, per tutta la validità dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, a consentire visite e sopralluoghi a funzionari di Regione Lombardia, della Commissione europea o dei soggetti terzi da questi designati.

14. INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda

Tecnica di Misura in caso di accertato grave ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Soggetto finanziatore.

2. Regione Lombardia può procedere alla risoluzione della propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto da parte del Soggetto finanziatore di una delle disposizioni previste al precedente art.13 della presente Scheda Tecnica di Misura;
- b) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Soggetto finanziatore, di tutti o di parte delle attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura.

3. La risoluzione della presente Scheda Tecnica di Misura, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Regione Lombardia al Soggetto finanziatore mediante PEC e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

4. Regione Lombardia si riserva la facoltà di recedere dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura nel caso in cui, a seguito di valutazione del portafoglio di Finanziamenti in essere con il Soggetto finanziatore, emerga un valore di Non Performing Loan non ritenuto fisiologico.

5. Il Soggetto finanziatore ha facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in qualsiasi momento.

15. MANLEVA

1. Il Soggetto finanziatore solleva Regione Lombardia da ogni responsabilità e riterrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico da parte del Soggetto finanziatore e dalla realizzazione delle attività qui previste.

2. Il Soggetto finanziatore sarà il solo obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso (e/o agli operatori da questo impiegati), anche se riferite a profili attuativi della presente Scheda Tecnica di Misura.

16. RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della presente Scheda Tecnica di Misura e dei conseguenti Contratti di Finanziamento

2. Resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Scheda Tecnica di Misura e con i Contratti di Finanziamento.

17. MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica della presente Scheda Tecnica di Misura che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

18. COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Scheda Tecnica di Misura o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo PEC.

2. Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Regione Lombardia dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione:

Regione Lombardia:

c.a. Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia

pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

3. Le comunicazioni al Soggetto finanziatore dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione.

Soggetto finanziatore:

c.a. [•]

pec: [•]

19. TASSE, COSTI E SPESE

1. Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché i costi e gli oneri connessi e/o derivanti dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura e/o dallo svolgimento delle operazioni qui dedotte sono ad esclusivo carico del Soggetto finanziatore, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Regione Lombardia per le attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura di propria competenza.

2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della Scheda Tecnica di Misura in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

20. ADESIONE ALLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura da parte del Soggetto finanziatore è subordinata alla precedente adesione alla Convenzione Quadro.

2. I Soggetti finanziatori aderiscono alla presente Scheda Tecnica di Misura trasmettendo la presente Scheda Tecnica di Misura debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it riportando

nell'oggetto della PEC di trasmissione "Adesione Scheda Tecnica di Misura – Linea Sviluppo Aziendale".

3. Alla Scheda Tecnica di Misura deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).

4 Regione Lombardia verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa.

5 I Soggetti finanziatori possono aderire alla Scheda Tecnica di Misura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL del provvedimento che ha approvato lo schema della presente Scheda Tecnica di Misura. Il processo di adesione alla Scheda Tecnica di Misura è aperto sino all'esaurimento della dotazione finanziaria dell'Iniziativa.

6. A seguito dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, Regione Lombardia provvede a richiedere al gestore del Sistema Informativo l'abilitazione del Soggetto finanziatore sul Sistema Informativo stesso e inserisce il Soggetto finanziatore stesso nell'elenco dei Soggetti finanziatori che aderiscono all'Iniziativa e che verrà pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia e del Soggetto gestore. Il Soggetto finanziatore si impegna a svolgere, per il tramite del Sistema Informativo, le attività operative ad esso spettanti, come previste nella presente Scheda Tecnica di Misura.

7. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Scheda Tecnica di Misura viene svolto in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) n. 2016/679 nonché nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.lgs. 101/2018 e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che esse rivestono il ruolo di titolari autonomi, ognuna per i trattamenti di propria competenza.

21. DURATA DELLA VALIDITÀ DELLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. La presente Scheda Tecnica di Misura ha validità nei rapporti tra le Parti sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte del Soggetto finanziatore o di Regione Lombardia, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente.

2. Le Parti concordano che il verificarsi della fattispecie prevista al precedente comma non produrrà effetti riguardo alle Domande di partecipazione all'Iniziativa già presentate dai Soggetti richiedenti sul Sistema Informativo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione dell'adesione alla Scheda Tecnica di Misura da parte del destinatario della stessa in ordine alle quali l'adesione alla Scheda Tecnica di Misura conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dalle Parti secondo le modalità previste al precedente art. 18.

22. LEGGE APPLICABILE

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria espressamente citata.

23. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data, [•]

Il Soggetto finanziatore

[•]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate